

Zul

4

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessino 1869

prima in considerazione
Proposta di Legge presentata nella tornata del 10. Dicembre 1869
dal Deputato Sanguineti

O G G E T T O

Relatore Sartorelli

Approvata nella tornata del 17. Dicembre 1869

Signore! Il mandato della vostra
Giunta ricevuta dal Comitato
privato in ordine al progetto
di legge presentato dall' onorevole
Sanguinetto ^{in senso} per contrarie allo
accoglimento del progetto invia-
timo. La Giunta ~~non~~ ^{in considerazione} poteva,
dal momento che l'autorità aveva già
accordato il voto di approvazione
non poterla disperdere da un
accurato studio della materia,
né porre in una tale questione
convenzione che erano state
effettuate nel senso del Comitato
~~privato~~.

In ossaggio appunto ad altra di
tali concordanze si è voluto
no gettando ai congiunti un
mistero ^{onde} di conoscere solta me-
glio possibile, sicuramente a quel
punto si troveranno le operazioni
di siffatta e concordata
l'ispirazione per parte delle op-
ere fatti, delle cause giudicato
ottimo entro i quali sono
appresi, del Decreto e del
fondo per tutto.

Guardo agli istituti di beneficenza
che hanno dal Ministro d'U.
stato tranquillanti notizie. Se
in passato parecchie prefetture
non avevano mancata di far
valere la necessità di provo-
care per le operazioni N. che
si trattasse dell'interesse delle
opere già, il Ministro anzidetto
è affianca da tempo l'ultima
proposta e disposta nella S. M.
ne prima

fra le prefetture del Regno ebbe ad
invocare - congiuntamente provvedimen-
to per gli istituti di carità.

Meno assoluta - e meno completa noti-
tia fatta il Consiglio di Provincia
giustizia e predi a tenere degli
Economati generali. Dal con-
sesso però si può deducere che
le operazioni anzidette furono
banci già di alto fondo venute
a buon punto.

Ma fin dove si presenta lo stato
delle cose nei riguardi del Decreto
sull' Stato - dell' Ufficio ~~ufficio~~
ecclesiastico. L' on. Ministro delle
finanze si notificava in data
del 12 corrente come dalle regio-
nali effettuati per la Diocesi
generale del Decretato risultasse
che il numero delle istituzioni
ancora da specializzarsi o retti-
ficarsi era
per il Territorio di circa 173.000
per l' Ufficio ecclesiastico 31.500
e così in totale s. 204.500.
È notata la ragionevolità
l'avvocatura " dei suoi C. lano
ancora le istituzioni riguardanti
i grandi provinciali, cioè que-
lli di Arezzo, Parma, Brescia, Cremona,
Lodi, Pavia, Genova, Goffredo,
Lucca, Massa, Montecatini, Pistoia,
Pavia, Pisa, Porto Maurizio e Bracciano".

1) i riferimenti antici

Vasili Ivanov

SESSIONE 1869
SECONDA DELLA X LEGISLATURA

N° 4

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal deputato SANGUINETTI

Proroga a tutto marzo 1870 del tempo utile per la rinnovazione delle ipoteche.

*Preso in considerazione
nella seduta del 10 dicembre 1869.*

Articolo unico.

Il tempo utile per la rinnovazione delle ipoteche è prorogato a tutto marzo dell'anno 1870.



CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**Chiaves, Sandonnini, Ferraris, Panattoni, Corrado,
Melchiorre, Salvoni, Castagnola, Mazzarella**
sul progetto di legge
presentato dal ministro di grazia e giustizia e culti
nella tornata del 16 dicembre 1867

Proroga dei termini per le nuove iscrizioni ipotecarie ordinate dal primo capoverso dell' articolo 38 del regio decreto del 30 novembre 1865, e abrogazione del secondo capoverso dello stesso articolo 38.

Tornata del 12 dicembre 1867

SIGNORI! — Duplice è lo scopo del disegno di legge presentatovi dal guardasigilli li 6 dicembre 1867, del quale voi riconoscete l'urgenza: la proroga del termine portato dal primo capoverso dell'articolo 38 del regio decreto 30 novembre 1865, n° 2606 e l'abrogazione del secondo capoverso.

Giusta il primo capoverso i privilegi e le ipoteche che, secondo le leggi anteriori all'attuazione del Codice civile italiano, furono iscritti senza determinazione di una somma di danaro, o senza specifica designazione degl'immobili, devono essere nuovamente iscritti colle indicazioni stabilite dal nuovo Codice entro un biennio dall'attuazione del medesimo per conservare il loro grado. Questo termine spirà col trentuno del volgente dicembre.

Senonchè, qualunque sieno le cagioni, che ora non giova l'indagare, si venne a questo: che ben poche sono le nuove iscrizioni accese, nelle quali siansi determinate le somme e specificati gl'immobili, e che assai maggiore ed anzi rilevantissima è la quantità di quelle

che ancora deggiono essere prese. Così, a cagion di esempio, alla conservatoria delle ipoteche di Parma li 9 dicembre 1867 erano state specializzate circa tre mila ottocento iscrizioni ipotecarie, ma ben undici mila duecento e forse più erano ancora quelle che attendevano il lavoro della specificazione; colossale e delicato lavoro cui non può compiere l'umana potenza nel giro di venti giorni. Da qui, o signori, una certa agitazione s'è manifestata nel paese, e da tutte parti sorgono reclami ed al Governo ed al Parlamento, appoggiati da moltissimi di voi, onde ottenere una proroga al termine fatale e salvar tanta parte della privata e pur anco della pubblica fortuna da un'irreparabile iattura.

Osservava poi in proposito molto saggiamente il guardasigilli che tra le ipoteche che hanno mestieri di essere specificate quanto agli immobili, vi sono le legali, le quali erano generali secondo il concetto delle leggi anteriori. Ora le legali competono principalmente alle donne maritate per le doti e le altre convenzioni matrimoniali, ai minori od ai corpi morali sui beni dei tutori od amministratori a garantia dei loro diritti; trattasi pertanto di persone che sono dalla legge reputate incapaci di provvedere esse medesime ai propri interessi e per le quali devono provvedere altre persone, talchè il danno derivante dalla mancanza della nuova iscrizione verrebbe a colpire coloro che la legge vuol maggiormente proteggere o tutelare.

Perciò la Giunta fece buon viso alla proposta ministeriale, ma sembrando troppo angusto il termine d'un semestre per compiere tanta massa di lavoro, vi sostituì quello d'un anno.

Il progetto ministeriale porta inoltre l'abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 38. Evidenti ne sembrarono i motivi alla vostra Commissione.

Due grandi obbietti si oppongono a che il medesimo sia mantenuto. Desso invero esorbita dal concetto regolatore d'una legge transitoria e non raggiunge lo scopo cui si prefigge.

Eccede la portata d'una legge transitoria, la quale non deve avere altra mira se non di regolare il passaggio dall'una all'altra legislazione; non deve quindi deviare dai principi che animano quella seconda legislazione alla quale si vogliono adattare i fatti compiuti sotto l'impero della prima. Ora, secondo gli articoli 1996 e 2006 del Codice italiano, l'obbligo d'iscrivere contro gli credi od altri aventi causa dal debitore, soltanto si verifica, quando, nel caso d'iscrizione sopra i beni di un defunto o di rinnovazione dell'iscrizione originaria, gli immobili ipotecati appariscono dai libri censuari passati agli eredi od altri aventi causa

dal debitore. È quindi una operazione meramente *accessoria*. Diffatti la stessa non è prescritta tutte le volte che dai libri censuari appare il trasferimento dei beni, ma solo quando questa circostanza sia apparente al tempo or ora indicato. Ma il regio decreto del 30 novembre 1865 converte codesta obbligazione *accessoria* in *principale* e la prescrive pel semplice fatto che al giorno dell'attuazione del nuovo Codice appaia la voltura dei beni dai libri catastali.

Ma cotesto onere gravissimo che s'imponne ai creditori non raggiunge lo scopo. Si comprenderebbe la portata della medesima, se ad ogni caso di trasferimento venisse imposta l'obbligazione d'iscrivere nuovamente l'ipoteca contro il terzo possessore, talchè gli statì ipotecari fossero costantemente lo specchio delle volture censuarie. Allora si potrebbero costringere immediatamente i creditori a cotesta operazione, onde ottenere tosto il risultato anche per le ipoteche anteriori, come s'è fatto per la specialità e pubblicità delle ipoteche, dovendo a periodo fisso svanire tutte le ipoteche generali ed occulte. Ma il Codice civile non volle imporre un peso cotanto esorbitante ai creditori; i moderni legislatori hanno pensato che, nell'interesse generale dei terzi e del credito fondiario, bastasse il rimanere nei limiti prescritti dagli articoli 1996 e 2006. Dal che questa conseguenza che le iscrizioni ipotecarie non indicheranno mai e poi mai con certezza il attuale possessore del fondo, mentre per lo spazio di un trentennio, ossia quanto ne scorre dall'accensione alla rinnovazione, il medesimo in caso di trasferimento non dev'essere nelle stesse indicato. Ed allora, mentre si avrà sempre cotesto divario tra le apparenze de' libri censuari e le risultanze delle note ipotecarie, perchè tanta fatica onde regolarizzare solamente la cosa, rispetto ai terzi possessori, tali apparenti al 1° gennaio 1866?

Quindi la maggioranza della Giunta accolse la proposta ministeriale; la minoranza invece voleva sostituire la proroga del termine all'abrogazione.

Diverse petizioni ci vennero presentate, delle quali appena occorre far parola, giacchè le loro istanze sono accolte nello schema di legge che vi è sottoposto. Di una però occorre l'intrattenerci sia per la conclusione sua diversa e più ardita, sia per la qualità eminentissima delle persone che la indirizzano: gli avvocati cioè del fôro napoletano.

Dessi reclamano contro gli articoli 38 e 41 delle disposizioni transitorie; pur convenendo nei benefici effetti del principio della pubblicità e della specialità elevata a base del nuovo sistema ipotecario, impugnano

detti articoli transitorii perchè fan retroagire la legge comune e distringono le ipoteche già iscritte; per queste accettano il principio della *pubblicità*, ma non quello della *specialità*, per ottenere la quale, si esige, secondo loro, ricerche lunghissime, dispendio eccessivo. Dessi raccomandano la seguente risoluzione: « che le iscrizioni attualmente esistenti non siano soggette a rettificazione alcuna e che debbano essere rinnovate nel termine stabilito dalle leggi anteriori nel modo conforme alla precedente iscrizione. »

La vostra Commissione però andò in senso direttamente contrario. Scopo precipuo del nostro Codice civile coll'adottare il principio della pubblicità e specialità delle ipoteche si fu quello di agevolare le istituzioni di credito fondiario ed agrario, sciogliere la proprietà immobiliare dai soverchi vincoli, che invece di proteggerla riescono a scemarle valore, rendere più facili le contrattazioni sugl'immobili colla certezza del diritto acquistato. E forse il più insigne beneficio dell'attuale legislazione civile si è l'ordinamento stabile ed uno del sistema ipotecario, accomodato alla ragione dei tempi ed al progresso economico, che investe con forza operosa cotesta Italia ch'è pur nazione eminentemente agricola.

Troppe remore non debbono essere concesse per conseguire cotanto beneficio, e questo verrebbe di moltissimi anni differito ove venisse accolta la domanda di quegli uomini egregi.

Noi quindi vi raccomandiamo l'accettazione del disegno ministeriale che abbiamo voluto però rivestire di quella forma parca e breviloqua che ci sembra carattere essenziale del linguaggio legislativo.

Ma onde raggiungere lo scopo, è mestiere il provvedere che la legge non sorta il suo effetto, quando i terzi avrebbero quesiti diritti che più non si potrebbero distruggere; locchè immancabilmente avverrebbe se nel caso concreto non si arrestasse l'effetto dell'articolo 1 delle disposizioni preliminari al Codice civile, che dà forza obbligatoria alla legge solo nel decimoquinto giorno dopo la sua pubblicazione. Da qui la necessità dell'articolo secondo.

Forse altre modificazioni si ponno apportare al regio decreto 30 novembre 1865, ma di esse la Giunta non fece suo studio onde non eccedere il proprio mandato.

CASTAGNOLA, relatore.

Articolo unico.

Il termine di un biennio, fissato dal primo capoverso dell'articolo 38 del regio decreto 30 novembre 1865, numero 2606, per le nuove iscrizioni di privilegi e delle ipoteche indicati nel capoverso medesimo, è prorogato a tutto giugno 1868.

È abrogato il disposto del secondo capoverso dell'articolo 38 dello stesso decreto col quale, nei casi espressi nel capoverso medesimo, è ordinata una nuova iscrizione dei privilegi, delle ipoteche e delle prenotazioni contro i terzi possessori degl'immobili gravati.

Art. 1.

Il termine fissato dal primo capoverso dell'articolo 38, del regio decreto 30 novembre, numero 2606 è prorogato a tutto dicembre 1868.

Il disposto del secondo capoverso dello stesso articolo è abrogato.

Art. 2.

La presente legge sorte il suo effetto dal giorno della pubblicazione.



Il Direttore Generale

BOSS
10. settembre 1869

Firenze 10 X 1869.

Il Ministro Guardanigelli, nello stato di crisi ministeriale che dura da tre settimane, non si è preparato per sostenere davanti alla Camera dei Deputati la discussione sulle proposte di legge degli Onorevoli Signori Deputati Bone e Sanguinetto, né potrebbe d'altronde assumersi una seria responsabilità.

Il Ministro perciò m'incarica di rispondere alla pregiata Nota di S.Y. in data di ieri, ma solo questa mane percorritagli, che Egli non vuole di dover prendere parte all'annunciato svolgimento delle suonferite due proposte.

Con distinta stima

Per il Ministro
Ferrari.

Raccomandazione
subordinata alla Proposta Pittavini

Quando la Commissione fosse
favorevole ad una proroga desidero
che:

I Pretori, dicto rapporto dei
Conservatori delle Ipotache, facciano,
entro la proroga, rinnovare d'ufficio
le ipoteche delle moglie contro il
marito, dei pupilli contro i tutori.

Lamberti

~~Velatamente~~
L'on. Alfonso Gaspari

La Camera dovrebbe interporfi anche della modif.
e degli attuali, che oggi
vorrebbero provare.

L'on. Pipavore (secondo)
alla Camera ~~di prendere informazioni~~
del ministero guardapiglii sullo stato
delle iscrizioni non rinnovate

1940 29/12 66 - 3431

Il termine di un anno per
il rito degli atti segnati
d. d. 30/11 68 n. 2606 fu
le spese e rincaro. Si
provvede a questo imbarazzo
agli atti e provvede
a tutto il 30/6 69
e' parimente provveduto a tutto
il 30/6 69 il termine per
il rito da me appartenente
per la rincaro e delle spese
proprio solto l'impero della
medesima qualora si decida
fornire folle per i fatti
dopo il 30/6/1866 al 30
giugno 1869, facci perciò
diritti acquistati per le rime
precedenti? - fadate.

30 Janvier 1869 à 3751
I premere per le iferj
e rimaneva d'orribil.
di ipot. provvedute al
30 Janvier del corrente anno
della legge n° 1266
al 36^o l'anno un'evacua-
zione, a tutto l'anno
1869.

Municipal Intern'l Telegraph
Telephone

Municipal Finance
What case of address?

23/11/1899 Roma

art. I

Per cui si attesta dall' 10.11.98
al doppio decreto 30 Novembre
1869 dovrà essere provveduto
entro il 31 dicembre 1868
presso adatto tempo e modo
provvedere il ferimento fissato da
gli art. 143 e 41 del medesimo
Decreto.

L'apposito legge avrà il suo
effetto dal 31 dicembre 1869.

24 Feb 1863 No 1760

I termini per le effec^{zioni} di
le rinnovazj. d'privat. d'
ipr^t "provvig^s" a fatto il
1868 da una legge n^o 28 Feb
1867 D. G. L. O. provv. emanata
provv. a tutta l'acca
1869

la presente legge avrà effe^{zione}
dal 31 Feb 1868.

(3)

Procura di tempo per la Specializzazione delle Protache

Radunatasi alle 8^{1/2}, pom. dell' 11 dicembre 1869
la Commissione nominata dallo Comitato Privato in sede
di questo stesso giorno nelle persone degli Onorevoli Deputati

Melchiorre

Bove

Sanguineti

Nicotera

Sartoretti

Di Sambuio

si costituì nominando Presidente l'On. Bove.

e poseva a Segretario il Sambuio.

Riconoscendosi che nessuna deliberazione potevasi prendere senza sapere il numero, almeno approssimativo delle Protache che rimarrebbero a questo giorno da rettificarsi e specializzarsi, fu deliberato all'unanimità di rivolgervi anzitutto ai Ministri delle Finanze e di Giustizia per avere tali indispensabili appunti prima della seduta fissata per domani 12 alle 2 pom.

Si uniscono intanto copia delle lettere scritte ^(1 e 2) al numero della Gazzetta Ferrarese ⁽³⁾ che contiene un articolo in proposito; ed una lettera del Sabbonomo dei Beneficiari conti della Diocesi di Pisa ⁽⁴⁾ in cui si detto che per quelle soli Diocesi sarebbero a specializzarsi circa 400 Tagliuini.

Il Presidente
Bove

Il Segretario.

Ldi Sambuio

11

La Commissione nelle persone dei Shz
Bove Presidente
Dr. Sambuy Segretario
Nicotera
Sartoretti

Si è riunata alle ore 9 pom del 12 cor. e prende conoscenza delle lettere del Ministro delle Finanze, in cui annuncia che 54,740 ipoteche sarebbero da regolarizzarsi al Regno salvo l'Inghilterra (ciò non riguarda il luglio) e 15 Province da cui mancano ragioni.

Si fa pure lettura dell'antico messaggio del Ministro di Giustizia o Gazzola spiega le ragioni per le quali ritenebbe indispensabile un termine di proroga lungo per l'esecuzione della legge o di breve proroga per avere un Progetto di deroga per parte del governo.

Sambuy crede che in fin di nuova legislazione sarebbero ad un disprezzo delle attuali contingenze; chiede perché il legislatore volesse unificare le antiche colle nuove ipoteche, non c'è caso di chiedere radicalmente che le ipoteche di stato anteviate alla legge si lascino perse senza specificazione?

Sartoretti risponde che il legislatore volesse con ciò favorire il credito fondiario legge in lutto della Religione Maria.

La Commissione che in maggioranza ^{contiene} a questo a qualunque proroga, visto la importante somma dell'argomento, approva la proposta di

Nicotera, si ammette la proroga non quale fine ma quale mezzo di ottenere la deroga o la riforma degli articoli transitivi di cui non si è potuto ottenere l'applicazione.

Sartoretti viene eletto Relatore con incarico di riferirsi anzitutto coi drittori dei Pubblici Servizi che possano ricevere maggior bontà, anche ai Commissari che hanno già studiato la materia.

Il Segretario
Dr. Sambuy

Il Presidente
Bove

88.

Q
orazione d' Ippolito
Il resoconto delle Camere del 1º Ottobre
1869, rileva che l'Illmo. Sg. d'epoca
di Mme Sanguinetto di Modiglian
no presentato di propria iniziativa
due progetti di legge relativi all'
Ippolito ma non indicano in che
questi consistono e' esposto guarda
no.

Notiamo che questi progetti non parla
dano alla situazione che si e' fatta
del nuovo Codice Italiano e il siste-
ma Ippolito per le Speciazioni già
esistente ed accese primamente detto
Codice delle quali doverebbe farne
la correzione, per correggere questa
che e' uno deteriorare la liquidazio-
ne del debitore e del creditore e
defatigare l'Ufficio Ippolito parre
di esserario e' procedere a tutto
il seguente progetto di legge.

Le Speciazioni rimanerate
per la Legge Sforanag del 1866

nel 1868-69-70 sui

al generalita dei Beni di Debitor
a dovranno interessi a tutti gli
effetti come Speciale si gravato
i fondi che i debitori stessi po-
sedevano al giorno in cui furon
no acquisiti e rimanente salvo il
diritto nei detti debitori di pa-
tire fare restituire sul fondo o
fondi che direttamente erano ad-
debitati o per di cui fondi libere-

i' capace d'isterverla.

Ora si comincia tali i' scrivere i' faro
no innuovato ed acceso sulla generalità dei Meni perchè non riesce
di fare fin d'allora l'identificazione
dei Meni obbligati e le medesime
difficoltà che ci furono allora, es-
sendo ora pure, non si potrebbe con-
titolare la sicurezza del credito offerto
evidentemente senza comprendere nel
l'iscrizione stessa tutti i Meni del
debitore che possiedono al giorno
dell'acquisto se questo risulta
spontaneo di forma nella sostanza
parrebbe una vera e propria operazione
generale.

Pertanto tale articolo di Legge sa-
rebbe profondo,

Se fosse senza nascere ed alcun
procedere alla sicurezza del
credito senza bisogno di alcuna
operazione.

Si sarebbe vantaggio al debitore
perche nel caso di dovere prendere
in considerazione questa mena
voluminosa e meno disponibile nel
tempo che lo permette libero di pre-
tene ottenere a piacere la restituzione.

M° Gherardello l'Ufficio Spolcaro
e labori per operazioni.

Si rinnoverebbe sudd'obbligo
ed incotizie sull'atto delle ope-
razioni da che anche tutto sodo dello
scrivente contenendo solo i' rapporto
e' bastabile ed alcuna la falsità

Usciranno dai confini confinanti, ma
l'ora s'è fatta se c'è chi ha potuto
dubitare che dicono i libri di storia
questo stesso giorno sarà finalmente
tutto disegnato e tracciato il percorso
degli italiani.

M.G.

291

6

Proposta di legge
presentata dal Dopolato Sanguineti
per una comodazione nella data del 10. giugno 1870
adatto unico

Il tempo utile per la rinnovazione
delle ipoteche è prorogato a tutto Marzo
dell'anno 1870 -

W.L.

Progetto di legge presentato
dal rispettato D'Auguimette

Proposta fatta nel maggio 1870.
al tempo utile per le vicine
comprue alle cospicue

Ricorso contro la stessa
della C. B. Sociedad egipt.

Settembre 1869-70

N. 4. A

Seconda Sesta X legislatura

Camerata dei Deputati.

BB.

Atto (firme) della Giunta
composta dei Deputati

Dose, Sangalotti, Tarlotti, Winter, Micheli-
re, Ravello, Sanelli

sul progetto di legge

presentato dal Deputato Sangalli da
questo in considerazione nella seduta
del 10 dicembre 1869

Provveduto a tutto marzo 1870 del
trigo, che per le ~~operazioni~~
dei porti.

✓
A mia pure
approfittu-
tiva

nell' interesse
del popolino
e dell' age-
vole approfittu-
tiva

¶ Nella ad i dubbi
trapasso la maggioranza
della giunta a
conclusioni ~~forse~~
non conformi
~~al voto del popolato.~~
~~gattone del popolato.~~

Come vi sarà' agevol. l' obbligo
re, ha volta la giunta non potrà
non avere via armata colpita dalla

cifra di 56740 istituzioni ancora
da regolarizzarsi, alla quale
sarà sufficiente da aggiun-
gere ~~una~~ cifra altra tassazione
comprendibile per le circoscrizioni
provinciali di cui non si hanno
profili recenti istituzionali.
~~soffrono~~ ~~che~~ ~~la~~ ~~istituzionali~~
~~quando~~ ~~parte~~ ~~del~~ ~~regno~~ ~~è~~
sollecitissimo che, sebbene la
giunta non dimostri di aver
fatto il proprio mandato da
istituzioni avute ad oggetto di
tasse e tassazioni, essa non ha
potuto ~~affatto~~ ~~l'importante~~ da
alcune considerazioni né effi-
cacia da alcun dubbio che
essa regista il proprio debito il
sottoporsi appunto perché la considera-

Per tutta Italia, ad esempio
ne delle provincie locali andate
ove non solo la pubblica ma anche la
privata ~~deve~~ ~~fa~~ ~~essere~~ ~~la~~ ~~affare~~
per istituzione

e'

specializzazione delle istituzioni da lunghe anni un fatto compiuto & ~~che non è conseguente privilegio~~ che vigevano anteriormente al ~~codice italiano~~ 1^o gennaio 1866

le istituzioni del risarcimento, oltre i privilegi, anche le istituzioni generali tutte poi, come la effettiva ~~la toscana (legge 8 luglio 1860)~~ ~~(codice del 1852)~~ e la toscana ~~governativa~~ che le ~~istituzioni~~ ~~con piena efficacia~~ ~~sia debito~~ poterono conservarsi anche rinnovandole soltanto in confronto dell'originario debito ~~bisogno di~~ ~~per una~~ imponibile contro gli eredi ~~o~~ di questo, o altri ~~o~~ diritti personali dei beni originariamente colpiti.

Il nuovo codice ~~de~~ del Regno d'Italia, ~~della~~ ~~la~~ ~~disposizioni~~ ~~non contrarie~~ ~~la~~ pubblicità ~~è~~ ~~in~~ ~~è~~ ~~gratuita~~ ~~di~~ ~~tutte~~ ~~le~~ ~~istituzioni~~, ~~ma~~ ~~pubbliche~~ ~~ed~~ ~~altri~~ ~~la~~ ~~deteriorazione~~ ~~della~~ ~~formula~~, ~~sono~~ ~~sempre~~ ~~gratuite~~, ~~specificamente~~ ~~disposto~~ ~~in~~ ~~beni~~ ~~dei~~ ~~nuovi~~ ~~ad appena~~. Ma purtroppo inoltre ~~de~~ allorquando ~~sono~~ ~~creati~~ ~~nuovi~~ ~~o~~ ~~modificati~~ ~~o~~ ~~variate~~ ~~le~~ ~~istituzioni~~, ~~che~~ ~~hanno~~ ~~dato~~ ~~per~~

X
sono più popolati dall'origine del bitoro
~~per le sue~~
per ragione diretta anche con
gli uni od altri avanti causa del
bitoro, stoppo
di quelli appartenuti trasportati nei
nuovi insediamenti e quindi immobili
oggetto dell'irrigione.

Un'apprezzata di ragionevoli vantaggi
è l'beneficio di queste ripartizioni,
il per effetto del quale benefici non si sarebbero se
non entro certi limiti realizzati, il
governo del Re, approfittando
della favorevole condizione delle cose
a legge 1863 di 24 aprile che ha
istituito anche una sorta di
interesse fra le ripartizioni transitorie, esigendo
spese anche quelle di cui già
sovrattutto i regnanti, merite
quali un'azione in contrapposizio-
ne retributiva (o ordine di
trasformazione) o rettifica delle ipri-
muni anteriori
riguardo quali per agire
che al più tardi entro il Xbre
1863 tutte le ripartizioni potessero
prestare sarebbero dovuto es-
serne a prendere quelle forme
che il Re preferiva o soltanto
non è qui il caso di ne' tanto d'ogni

senza entrare nella fondo ^{già discusso}
 tali questioni a cui soggiorno
 dar luogo le citate istituzio-
 ni transitorie ~~e temporarie~~
 limitandosi a ragionare della
 materialità della loro ap-
 plicazione, sta di fatto che il go-
 verno legislativo riconobbe ben
 quattro volte la ~~protezione~~
 provvidenziali D'Attilio, vanvitelli
 appunto alla legge 29 Dicem-
 bre 1866 n° 3631, 30 Giugno
 1867 n° 3751, 28 Dicembre
 1867 n° 4160 e 28 Dicembre ¹⁸⁶⁸
 1868 n° 4760. E D'Attilio che
 nel presentare il progetto di
 legge per la terza provvidenza
 l'obbligo Mari, allora Guar-
 dasoli, proposeva come
 radicale rimedio l'adozione
 del secondo capoverso dell'art.
 38 delle Riforme transitorie
 considerando le preoccupazioni
 con ingiustamente ostacolata più
 d'istituzioni da avendo acqui-
 state i loro diritti sotto la legge
 iargui che comportavano forme
 diverse. E la commissione della

Camera convinti
 va in quel con-
 cetto, ma si rifiutò
 tale della discussio-
 ne con riserva
²Novantina una se-
 glice proposta.

per appartenere
allo Stato, i
quali appunto
furono del Dr.
mano di J. L.
Foucault

Gli appunti autografi sono certamente
di Joseph & non di Mazzini.
Gli appunti, a notte avviso, furono fatti
in un solo museo quando egli era
a Salerno per l'anno nuovo.
Questo anno d'altri granelli
dove del Dicembre 1864, 30 Novem-
bre 1865 due grandi assunzioni
strappate al distaccamento, sono egli
che dal Ministro delle finanze
e stampa) subite da esso ripete-
tamente affidate, trascurate
tuttavia se considerate, ar-
restate.

Quindi l'appunto in questione,
che ha quanto all'apparenza
riferito al Dicembre per effetto
delle leggi 9 luglio 1866 e 15
luglio 1867, una ^{buona} giornata
dei quattro anni era già diven-
ta piena della gran legge. Si
può leggere ancora più giù
che la pubblica Amministrazione
è stata costituita, le quali si
possiedono, apprendere gli atti
vinti in diverse delle regioni
da competenza.

Ciò provetta, che questa si volge
sulla loro generale, furono interroga-
tiva i dubbi che si sono presentati.

~~Siem. 1866, o legge così forte che
dobbiamo sempre fare di sforzo
per non farci interrompere
e affaticare.~~

h' obbligo impedito ~~per la~~^{ac-} la cui
avventura i gesti dei suoi s' h' idem
affidato a gl' immobili che ^{il loro}
debitore possiedono all' epoca della
istruzione e h' ~~indagato~~^{indagato} - si
indicare in chi cosa oggi s'attende con-

verso il quale immobile, patetico
e solle nascita da quei fadungisti nel termine del
partito di legno per vincere col St Xbre?
di questo suggerire compito è facile
vista' dove dal molti anni esistono
regolari cataloghi giornalistici offri-
endo tutto in corrente lavo-
ra, era doppio agguato anti facile
lavoro e i cataloghi non esistono.

Il cui et
qui in ha-
bendis de-
stitu- a co-
muni pote-
tia pio-
nante /
tale non
esse posse.

per l'anno ed il Xbre
questo segnile compito è facile
e la "dove" dal molti anni assistere
regolarmente "calati" fondiarii "fisco"
non troppo in corrente la cont-
tare, che dopo aggiustamenti facile
dove si calati con sistemi
sistemi integrali. E dove non è
notata la contabilità ~~accidentale~~
la tappa potesse ~~accidentale~~ preten-
dere a tal modo da essere effi-
cacia una diligenza ad operazione
processaria anche col fatto
assistere da periti per le ~~acciden-~~
tazioni identificazioni materiali
distribuz.

sime lezioni i primi ti hanno fatto
più un sentire che di intendere
ma non comprenderli rapportati, fino
a quando più chiara doveva risuonare difficile il soffio
affatto a quel pubblico, dunque l'impressione le
quali fanno in popolo d'ogni

uditore. N'anche origini, affatto
invata obbligo popolare volta
esponibili contro un numero grande di
detti, come gli accade per es.
simali campioni per le profezie
dove per titolo ricorre dalla mi-
stica?

che potessero giovare le proprie
altre volte concepite sulla soglia
del 1866 al 1869, lo giorno
10 di Dicembre, 1867 Dicembre
11 di dicembre 1868 Dicembre
stato
le contengono raccomandando
una di provvedere a far cessare
gli effegiali alla spiegazione della
stato appartenente?

d'altra parte) potrebbe egli profiri-
lo come fu proprio talora in corso le
onde la condizione della sua carriera,
per l'indotto per non avere rettificato e rice-
vuto le loro istruzioni igottico-
ne riferitamente contro i mar-
ti

Si, i fatti ad i matori, il de-
plauro e' obbligato a tali opere
per i principi della giuris-
contrattuale e si insuffia in
la committente recata dal corporale
de' atti.

Le a quali persone d'altro mondo soffrire
l'effetto incrinare? Forse ai frattori o
ai cancellieri, o ai imprenditori
dei igroscopi? ~~Altri quanti~~ Gi
{ Pratica di operazioni che non le
posson eseguire se non insen-
triammo enough e intanto e for-
s' anche con rugga. Riconosciuti
materiali' del luogo per riscontrar
i confini, qui' app' ragionevolmen-
te posizionarsi ~~che~~ ~~che~~ ~~che~~ ~~che~~
de i letti piazzarci (non a cui
differenti?)

D. finito a guisti' obblia la Giunta
ha dovuto formarsi una commis-
sione ed "quattro" che ne prima
proponga l'ottica mai battersa-
re non si riesce. Ha radical-
mente a guisti' ottanta die i-
fatti, sopra riferiti' autorizzano
a credere in guisti' qualche cosa
inagibilità

finisti per superare
tutte le difficoltà, che
erano visibili col
tempo, ma per
le difficoltà di
altra natura;

superabilità - le prospettive sono state, con l'arrivo dei vari palli attivi, lasciate. Sono, un po' infreddati, finalmente contenuti, e non sono più grandi, e non sono più ragionevoli da essere conservati.

T'invito
che venire
a preparare
una pulce
e farsi pie
quindici pro-
volpi,

In questo concilio la maggioranza
della Giunta non avendo ver-
tamente optato a proposito, o
suo, la pura e semplice rejec-
zione del progetto dell'on.
Langenti, e ciò tanto più
appena questo la Giunta, il
periodo di proroga, ^{ne} rende inva-
vibile - La Caffarella -

ha maggioranza - però della Giudea
Tome - che in prospetta del grandissimo
~~che sia professore del cattolicesimo~~
musto & spagnoli ^{avvista} & cattolici
e rinnovanti nello stile per il
Decanato e dell' Apel cattolica pro
e verosimilmente anche di docere
scrittate, & univocatamente in-
tendono la concezione di una pro-
posta di legge degli popoli, simili
a un procedimento giuridico
che, pur nella concezione fatta da
Giovanni, ^{in analogia} appunto sotto forma
della volta delibera lo si' facendo
dei Regni nel 1866. & anche
in questa opinione ^{la risposta} di que' che poneva
l'apparato legale per gli Stati
legge, e l'unità ^{affinché} non
sia in contraddizione ~~che sia professore del cattolicesimo~~
che secondo solo ^{che sia professore del cattolicesimo}

mediante apposita ordinanza il giorno ²⁰²¹ ~~20~~ ²¹ ~~22~~ ²³ ~~24~~ ²⁵ ~~26~~ ²⁷ ~~28~~ ²⁹ ~~30~~ ³¹ ~~32~~ ³³ ~~34~~ ³⁵ ~~36~~ ³⁷ ~~38~~ ³⁹ ~~40~~ ⁴¹ ~~42~~ ⁴³ ~~44~~ ⁴⁵ ~~46~~ ⁴⁷ ~~48~~ ⁴⁹ ~~50~~ ⁵¹ ~~52~~ ⁵³ ~~54~~ ⁵⁵ ~~56~~ ⁵⁷ ~~58~~ ⁵⁹ ~~60~~ ⁶¹ ~~62~~ ⁶³ ~~64~~ ⁶⁵ ~~66~~ ⁶⁷ ~~68~~ ⁶⁹ ~~70~~ ⁷¹ ~~72~~ ⁷³ ~~74~~ ⁷⁵ ~~76~~ ⁷⁷ ~~78~~ ⁷⁹ ~~80~~ ⁸¹ ~~82~~ ⁸³ ~~84~~ ⁸⁵ ~~86~~ ⁸⁷ ~~88~~ ⁸⁹ ~~90~~ ⁹¹ ~~92~~ ⁹³ ~~94~~ ⁹⁵ ~~96~~ ⁹⁷ ~~98~~ ⁹⁹ ~~100~~ ¹⁰¹ ~~102~~ ¹⁰³ ~~104~~ ¹⁰⁵ ~~106~~ ¹⁰⁷ ~~108~~ ¹⁰⁹ ~~110~~ ¹¹¹ ~~112~~ ¹¹³ ~~114~~ ¹¹⁵ ~~116~~ ¹¹⁷ ~~118~~ ¹¹⁹ ~~120~~ ¹²¹ ~~122~~ ¹²³ ~~124~~ ¹²⁵ ~~126~~ ¹²⁷ ~~128~~ ¹²⁹ ~~130~~ ¹³¹ ~~132~~ ¹³³ ~~134~~ ¹³⁵ ~~136~~ ¹³⁷ ~~138~~ ¹³⁹ ~~140~~ ¹⁴¹ ~~142~~ ¹⁴³ ~~144~~ ¹⁴⁵ ~~146~~ ¹⁴⁷ ~~148~~ ¹⁴⁹ ~~150~~ ¹⁵¹ ~~152~~ ¹⁵³ ~~154~~ ¹⁵⁵ ~~156~~ ¹⁵⁷ ~~158~~ ¹⁵⁹ ~~160~~ ¹⁶¹ ~~162~~ ¹⁶³ ~~164~~ ¹⁶⁵ ~~166~~ ¹⁶⁷ ~~168~~ ¹⁶⁹ ~~170~~ ¹⁷¹ ~~172~~ ¹⁷³ ~~174~~ ¹⁷⁵ ~~176~~ ¹⁷⁷ ~~178~~ ¹⁷⁹ ~~180~~ ¹⁸¹ ~~182~~ ¹⁸³ ~~184~~ ¹⁸⁵ ~~186~~ ¹⁸⁷ ~~188~~ ¹⁸⁹ ~~190~~ ¹⁹¹ ~~192~~ ¹⁹³ ~~194~~ ¹⁹⁵ ~~196~~ ¹⁹⁷ ~~198~~ ¹⁹⁹ ~~200~~ ²⁰¹ ~~202~~ ²⁰³ ~~204~~ ²⁰⁵ ~~206~~ ²⁰⁷ ~~208~~ ²⁰⁹ ~~210~~ ²¹¹ ~~212~~ ²¹³ ~~214~~ ²¹⁵ ~~216~~ ²¹⁷ ~~218~~ ²¹⁹ ~~220~~ ²²¹ ~~222~~ ²²³ ~~224~~ ²²⁵ ~~226~~ ²²⁷ ~~228~~ ²²⁹ ~~230~~ ²³¹ ~~232~~ ²³³ ~~234~~ ²³⁵ ~~236~~ ²³⁷ ~~238~~ ²³⁹ ~~240~~ ²⁴¹ ~~242~~ ²⁴³ ~~244~~ ²⁴⁵ ~~246~~ ²⁴⁷ ~~248~~ ²⁴⁹ ~~250~~ ²⁵¹ ~~252~~ ²⁵³ ~~254~~ ²⁵⁵ ~~256~~ ²⁵⁷ ~~258~~ ²⁵⁹ ~~260~~ ²⁶¹ ~~262~~ ²⁶³ ~~264~~ ²⁶⁵ ~~266~~ ²⁶⁷ ~~268~~ ²⁶⁹ ~~270~~ ²⁷¹ ~~272~~ ²⁷³ ~~274~~ ²⁷⁵ ~~276~~ ²⁷⁷ ~~278~~ ²⁷⁹ ~~280~~ ²⁸¹ ~~282~~ ²⁸³ ~~284~~ ²⁸⁵ ~~286~~ ²⁸⁷ ~~288~~ ²⁸⁹ ~~290~~ ²⁹¹ ~~292~~ ²⁹³ ~~294~~ ²⁹⁵ ~~296~~ ²⁹⁷ ~~298~~ ²⁹⁹ ~~300~~ ³⁰¹ ~~302~~ ³⁰³ ~~304~~ ³⁰⁵ ~~306~~ ³⁰⁷ ~~308~~ ³⁰⁹ ~~310~~ ³¹¹ ~~312~~ ³¹³ ~~314~~ ³¹⁵ ~~316~~ ³¹⁷ ~~318~~ ³¹⁹ ~~320~~ ³²¹ ~~322~~ ³²³ ~~324~~ ³²⁵ ~~326~~ ³²⁷ ~~328~~ ³²⁹ ~~330~~ ³³¹ ~~332~~ ³³³ ~~334~~ ³³⁵ ~~336~~ ³³⁷ ~~338~~ ³³⁹ ~~340~~ ³⁴¹ ~~342~~ ³⁴³ ~~344~~ ³⁴⁵ ~~346~~ ³⁴⁷ ~~348~~ ³⁴⁹ ~~350~~ ³⁵¹ ~~352~~ ³⁵³ ~~354~~ ³⁵⁵ ~~356~~ ³⁵⁷ ~~358~~ ³⁵⁹ ~~360~~ ³⁶¹ ~~362~~ ³⁶³ ~~364~~ ³⁶⁵ ~~366~~ ³⁶⁷ ~~368~~ ³⁶⁹ ~~370~~ ³⁷¹ ~~372~~ ³⁷³ ~~374~~ ³⁷⁵ ~~376~~ ³⁷⁷ ~~378~~ ³⁷⁹ ~~380~~ ³⁸¹ ~~382~~ ³⁸³ ~~384~~ ³⁸⁵ ~~386~~ ³⁸⁷ ~~388~~ ³⁸⁹ ~~390~~ ³⁹¹ ~~392~~ ³⁹³ ~~394~~ ³⁹⁵ ~~396~~ ³⁹⁷ ~~398~~ ³⁹⁹ ~~400~~ ⁴⁰¹ ~~402~~ ⁴⁰³ ~~404~~ ⁴⁰⁵ ~~406~~ ⁴⁰⁷ ~~408~~ ⁴⁰⁹ ~~410~~ ⁴¹¹ ~~412~~ ⁴¹³ ~~414~~ ⁴¹⁵ ~~416~~ ⁴¹⁷ ~~418~~ ⁴¹⁹ ~~420~~ ⁴²¹ ~~422~~ ⁴²³ ~~424~~ ⁴²⁵ ~~426~~ ⁴²⁷ ~~428~~ ⁴²⁹ ~~430~~ ⁴³¹ ~~432~~ ⁴³³ ~~434~~ ⁴³⁵ ~~436~~ ⁴³⁷ ~~438~~ ⁴³⁹ ~~440~~ ⁴⁴¹ ~~442~~ ⁴⁴³ ~~444~~ ⁴⁴⁵ ~~446~~ ⁴⁴⁷ ~~448~~ ⁴⁴⁹ ~~450~~ ⁴⁵¹ ~~452~~ ⁴⁵³ ~~454~~ ⁴⁵⁵ ~~456~~ ⁴⁵⁷ ~~458~~ ⁴⁵⁹ ~~460~~ ⁴⁶¹ ~~462~~ ⁴⁶³ ~~464~~ ⁴⁶⁵ ~~466~~ ⁴⁶⁷ ~~468~~ ⁴⁶⁹ ~~470~~ ⁴⁷¹ ~~472~~ ⁴⁷³ ~~474~~ ⁴⁷⁵ ~~476~~ ⁴⁷⁷ ~~478~~ ⁴⁷⁹ ~~480~~ ⁴⁸¹ ~~482~~ ⁴⁸³ ~~484~~ ⁴⁸⁵ ~~486~~ ⁴⁸⁷ ~~488~~ ⁴⁸⁹ ~~490~~ ⁴⁹¹ ~~492~~ ⁴⁹³ ~~494~~ ⁴⁹⁵ ~~496~~ ⁴⁹⁷ ~~498~~ ⁴⁹⁹ ~~500~~ ⁵⁰¹ ~~502~~ ⁵⁰³ ~~504~~ ⁵⁰⁵ ~~506~~ ⁵⁰⁷ ~~508~~ ⁵⁰⁹ ~~510~~ ⁵¹¹ ~~512~~ ⁵¹³ ~~514~~ ⁵¹⁵ ~~516~~ ⁵¹⁷ ~~518~~ ⁵¹⁹ ~~520~~ ⁵²¹ ~~522~~ ⁵²³ ~~524~~ ⁵²⁵ ~~526~~ ⁵²⁷ ~~528~~ ⁵²⁹ ~~530~~ ⁵³¹ ~~532~~ ⁵³³ ~~534~~ ⁵³⁵ ~~536~~ ⁵³⁷ ~~538~~ ⁵³⁹ ~~540~~ ⁵⁴¹ ~~542~~ ⁵⁴³ ~~544~~ ⁵⁴⁵ ~~546~~ ⁵⁴⁷ ~~548~~ ⁵⁴⁹ ~~550~~ ⁵⁵¹ ~~552~~ ⁵⁵³ ~~554~~ ⁵⁵⁵ ~~556~~ ⁵⁵⁷ ~~558~~ ⁵⁵⁹ ~~560~~ ⁵⁶¹ ~~562~~ ⁵⁶³ ~~564~~ ⁵⁶⁵ ~~566~~ ⁵⁶⁷ ~~568~~ ⁵⁶⁹ ~~570~~ ⁵⁷¹ ~~572~~ ⁵⁷³ ~~574~~ ⁵⁷⁵ ~~576~~ ⁵⁷⁷ ~~578~~ ⁵⁷⁹ ~~580~~ ⁵⁸¹ ~~582~~ ⁵⁸³ ~~584~~ ⁵⁸⁵ ~~586~~ ⁵⁸⁷ ~~588~~ ⁵⁸⁹ ~~590~~ ⁵⁹¹ ~~592~~ ⁵⁹³ ~~594~~ ⁵⁹⁵ ~~596~~ ⁵⁹⁷ ~~598~~ ⁵⁹⁹ ~~600~~ ⁶⁰¹ ~~602~~ ⁶⁰³ ~~604~~ ⁶⁰⁵ ~~606~~ ⁶⁰⁷ ~~608~~ ⁶⁰⁹ ~~610~~ ⁶¹¹ ~~612~~ ⁶¹³ ~~614~~ ⁶¹⁵ ~~616~~ ⁶¹⁷ ~~618~~ ⁶¹⁹ ~~620~~ ⁶²¹ ~~622~~ ⁶²³ ~~624~~ ⁶²⁵ ~~626~~ ⁶²⁷ ~~628~~ ⁶²⁹ ~~630~~ ⁶³¹ ~~632~~ ⁶³³ ~~634~~ ⁶³⁵ ~~636~~ ⁶³⁷ ~~638~~ ⁶³⁹ ~~640~~ ⁶⁴¹ ~~642~~ ⁶⁴³ ~~644~~ ⁶⁴⁵ ~~646~~ ⁶⁴⁷ ~~648~~ ⁶⁴⁹ ~~650~~ ⁶⁵¹ ~~652~~ ⁶⁵³ ~~654~~ ⁶⁵⁵ ~~656~~ ⁶⁵⁷ ~~658~~ ⁶⁵⁹ ~~660~~ ⁶⁶¹ ~~662~~ ⁶⁶³ ~~664~~ ⁶⁶⁵ ~~666~~ ⁶⁶⁷ ~~668~~ ⁶⁶⁹ ~~670~~ ⁶⁷¹ ~~672~~ ⁶⁷³ ~~674~~ ⁶⁷⁵ ~~676~~ ⁶⁷⁷ ~~678~~ ⁶⁷⁹ ~~680~~ ⁶⁸¹ ~~682~~ ⁶⁸³ ~~684~~ ⁶⁸⁵ ~~686~~ ⁶⁸⁷ ~~688~~ ⁶⁸⁹ ~~690~~ ⁶⁹¹ ~~692~~ ⁶⁹³ ~~694~~ ⁶⁹⁵ ~~696~~ ⁶⁹⁷ ~~698~~ ⁶⁹⁹ ~~700~~ ⁷⁰¹ ~~702~~ ⁷⁰³ ~~704~~ ⁷⁰⁵ ~~706~~ ⁷⁰⁷ ~~708~~ ⁷⁰⁹ ~~710~~ ⁷¹¹ ~~712~~ ⁷¹³ ~~714~~ ⁷¹⁵ ~~716~~ ⁷¹⁷ ~~718~~ ⁷¹⁹ ~~720~~ ⁷²¹ ~~722~~ ⁷²³ ~~724~~ ⁷²⁵ ~~726~~ ⁷²⁷ ~~728~~ ⁷²⁹ ~~729~~ ⁷³⁰ ~~730~~ ⁷³¹ ~~731~~ ⁷³² ~~732~~ ⁷³³ ~~733~~ ⁷³⁴ ~~734~~ ⁷³⁵ ~~735~~ ⁷³⁶ ~~736~~ ⁷³⁷ ~~737~~ ⁷³⁸ ~~738~~ ⁷³⁹ ~~739~~ ⁷⁴⁰ ~~740~~ ⁷⁴¹ ~~741~~ ⁷⁴² ~~742~~ ⁷⁴³ ~~743~~ ⁷⁴⁴ ~~744~~ ⁷⁴⁵ ~~745~~ ⁷⁴⁶ ~~746~~ ⁷⁴⁷ ~~747~~ ⁷⁴⁸ ~~748~~ ⁷⁴⁹ ~~749~~ ⁷⁵⁰ ~~750~~ ⁷⁵¹ ~~751~~ ⁷⁵² ~~752~~ ⁷⁵³ ~~753~~ ⁷⁵⁴ ~~754~~ ⁷⁵⁵ ~~755~~ ⁷⁵⁶ ~~756~~ ⁷⁵⁷ ~~757~~ ⁷⁵⁸ ~~758~~ ⁷⁵⁹ ~~759~~ ⁷⁶⁰ ~~760~~ ⁷⁶¹ ~~761~~ ⁷⁶² ~~762~~ ⁷⁶³ ~~763~~ ⁷⁶⁴ ~~764~~ ⁷⁶⁵ ~~765~~ ⁷⁶⁶ ~~766~~ ⁷⁶⁷ ~~767~~ ⁷⁶⁸ ~~768~~ ⁷⁶⁹ ~~769~~ ⁷⁷⁰ ~~770~~ ⁷⁷¹ ~~771~~ ⁷⁷² ~~772~~ ⁷⁷³ ~~773~~ ⁷⁷⁴ ~~774~~ ⁷⁷⁵ ~~775~~ ⁷⁷⁶ ~~776~~ ⁷⁷⁷ ~~777~~ ⁷⁷⁸ ~~778~~ ⁷⁷⁹ ~~779~~ ⁷⁸⁰ ~~780~~ ⁷⁸¹ ~~781~~ ⁷⁸² ~~782~~ ⁷⁸³ ~~783~~ ⁷⁸⁴ ~~784~~ ⁷⁸⁵ ~~785~~ ⁷⁸⁶ ~~786~~ ⁷⁸⁷ ~~787~~ ⁷⁸⁸ ~~788~~ ⁷⁸⁹ ~~789~~ ⁷⁹⁰ ~~790~~ ⁷⁹¹ ~~791~~ ⁷⁹² ~~792~~ ⁷⁹³ ~~793~~ ⁷⁹⁴ ~~794~~ ⁷⁹⁵ ~~795~~ ⁷⁹⁶ ~~796~~ ⁷⁹⁷ ~~797~~ ⁷⁹⁸ ~~798~~ ⁷⁹⁹ ~~799~~ ⁸⁰⁰ ~~800~~ ⁸⁰¹ ~~801~~ ⁸⁰² ~~802~~ ⁸⁰³ ~~803~~ ⁸⁰⁴ ~~804~~ ⁸⁰⁵ ~~805~~ ⁸⁰⁶ ~~806~~ ⁸⁰⁷ ~~807~~ ⁸⁰⁸ ~~808~~ ⁸⁰⁹ ~~809~~ ⁸¹⁰ ~~810~~ ⁸¹¹ ~~811~~ ⁸¹² ~~812~~ ⁸¹³ ~~813~~ ⁸¹⁴ ~~814~~ ⁸¹⁵ ~~815~~ ⁸¹⁶ ~~816~~ ⁸¹⁷ ~~817~~ ⁸¹⁸ ~~818~~ ⁸¹⁹ ~~819~~ ⁸²⁰ ~~820~~ ⁸²¹ ~~821~~ ⁸²² ~~822~~ ⁸²³ ~~823~~ ⁸²⁴ ~~824~~ ⁸²⁵ ~~825~~ ⁸²⁶ ~~826~~ ⁸²⁷ ~~827~~ ⁸²⁸ ~~828~~ ⁸²⁹ ~~829~~ ⁸³⁰ ~~830~~ ⁸³¹ ~~831~~ ⁸³² ~~832~~ ⁸³³ ~~833~~ ⁸³⁴ ~~834~~ ⁸³⁵ ~~835~~ ⁸³⁶ ~~836~~ ⁸³⁷ ~~837~~ ⁸³⁸ ~~838~~ ⁸³⁹ ~~839~~ ⁸⁴⁰ ~~840~~ ⁸⁴¹ ~~841~~ ⁸⁴² ~~842~~ ⁸⁴³ ~~843~~ ⁸⁴⁴ ~~844~~ ⁸⁴⁵ ~~845~~ ⁸⁴⁶ ~~846~~ ⁸⁴⁷ ~~847~~ ⁸⁴⁸ ~~848~~ ⁸⁴⁹ ~~849~~ ⁸⁵⁰ ~~850~~ ⁸⁵¹ ~~851~~ ⁸⁵² ~~852~~ ⁸⁵³ ~~853~~ ⁸⁵⁴ ~~854~~ ⁸⁵⁵ ~~855~~ ⁸⁵⁶ ~~856~~ ⁸⁵⁷ ~~857~~ ⁸⁵⁸ ~~858~~ ⁸⁵⁹ ~~859~~ ⁸⁶⁰ ~~860~~ ⁸⁶¹ ~~861~~ ⁸⁶² ~~862~~ ⁸⁶³ ~~863~~ ⁸⁶⁴ ~~864~~ ⁸⁶⁵ ~~865~~ ⁸⁶⁶ ~~866~~ ⁸⁶⁷ ~~867~~ ⁸⁶⁸ ~~868~~ ⁸⁶⁹ ~~869~~ ⁸⁷⁰ ~~870~~ ⁸⁷¹ ~~871~~ ⁸⁷² ~~872~~ ⁸⁷³ ~~873~~ ⁸⁷⁴ ~~874~~ ⁸⁷⁵ ~~875~~ ⁸⁷⁶ ~~876~~ ⁸⁷⁷ ~~877~~ ⁸⁷⁸ ~~878~~ ⁸⁷⁹ ~~879~~ ⁸⁸⁰ ~~880~~ ⁸⁸¹ ~~881~~ ⁸⁸² ~~882~~ ⁸⁸³ ~~883~~ ⁸⁸⁴ ~~884~~ ⁸⁸⁵ ~~885~~ ⁸⁸⁶ ~~886~~ ⁸⁸⁷ ~~887~~ ⁸⁸⁸ ~~888~~ ⁸⁸⁹ ~~889~~ ⁸⁹⁰ ~~890~~ ⁸⁹¹ ~~891~~ ⁸⁹² ~~892~~ ⁸⁹³ ~~893~~ ⁸⁹⁴ ~~894~~ ⁸⁹⁵ ~~895~~ ⁸⁹⁶ ~~896~~ ⁸⁹⁷ ~~897~~ ⁸⁹⁸ ~~898~~ ⁸⁹⁹ ~~899~~ ⁹⁰⁰ ~~900~~ ⁹⁰¹ ~~901~~ ⁹⁰² ~~902~~ ⁹⁰³ ~~903~~ ⁹⁰⁴ ~~904~~ ⁹⁰⁵ ~~905~~ ⁹⁰⁶ ~~906~~ ⁹⁰⁷ ~~907~~ ⁹⁰⁸ ~~908~~ ⁹⁰⁹ ~~909~~ ⁹¹⁰ ~~910~~ ⁹¹¹ ~~911~~ ⁹¹² ~~912~~ ⁹¹³ ~~913~~ ⁹¹⁴ ~~914~~ ⁹¹⁵ ~~915~~ ⁹¹⁶ ~~916~~ ⁹¹⁷ ~~917~~ ⁹¹⁸ ~~918~~ ⁹¹⁹ ~~919~~ ⁹²⁰ ~~920~~ ⁹²¹ ~~921~~ ⁹²² ~~922~~ ⁹²³ ~~923~~ ⁹²⁴ ~~924~~ ⁹²⁵ ~~925~~ ⁹²⁶ ~~926~~ ⁹²⁷ ~~927~~ ⁹²⁸ ~~928~~ ⁹²⁹ ~~929~~ ⁹³⁰ ~~930~~ ⁹³¹ ~~931~~ ⁹³² ~~932~~ ⁹³³ ~~933~~ ⁹³⁴ ~~934~~ ⁹³⁵ ~~935~~ ⁹³⁶ ~~936~~ ⁹³⁷ ~~937~~ ⁹³⁸ ~~938~~ ⁹³⁹ ~~939~~ ⁹⁴⁰ ~~940~~ ⁹⁴¹ ~~941~~ ⁹⁴² ~~942~~ ⁹⁴³ ~~943~~ ⁹⁴⁴ ~~944~~ ⁹⁴⁵ ~~945~~ ⁹⁴⁶ ~~946~~ ⁹⁴⁷ ~~947~~ ⁹⁴⁸ ~~948~~ ⁹⁴⁹ ~~949~~ ⁹⁵⁰ ~~950~~ ⁹⁵¹ ~~951~~ ⁹⁵² ~~952~~ ⁹⁵³ ~~953~~ ⁹⁵⁴ ~~954~~ ⁹⁵⁵ ~~955~~ ⁹⁵⁶ ~~956~~ ⁹⁵⁷ ~~957~~ ⁹⁵⁸ ~~958~~ ⁹⁵⁹ ~~959~~ ⁹⁶⁰ ~~960~~ ⁹⁶¹ ~~961~~ ⁹⁶² ~~962~~ ⁹⁶³ ~~963~~ ⁹⁶⁴ ~~964~~ ⁹⁶⁵ ~~965~~ ⁹⁶⁶ ~~966~~ ⁹⁶⁷ ~~967~~ ⁹⁶⁸ ~~968~~ ⁹⁶⁹ ~~969~~ ⁹⁷⁰ ~~970~~ ⁹⁷¹ ~~971~~ ⁹⁷² ~~972~~ ⁹⁷³ ~~973~~ ⁹⁷⁴ ~~974~~ ⁹⁷⁵ ~~975~~ ⁹⁷⁶ ~~976~~ ⁹⁷⁷ ~~977~~ ⁹⁷⁸ ~~978~~ ⁹⁷⁹ ~~979~~ ⁹⁸⁰ ~~980~~ ⁹⁸¹ ~~981~~ ⁹⁸² ~~982~~ ⁹⁸³ ~~983~~ ⁹⁸⁴ ~~984~~ ⁹⁸⁵ ~~985~~ ⁹⁸⁶ ~~986~~ ⁹⁸⁷ ~~987~~ ⁹⁸⁸ ~~988~~ ⁹⁸⁹ ~~989~~ ⁹⁹⁰ ~~990~~ ⁹⁹¹ ~~991~~ ⁹⁹² ~~992~~ ⁹⁹³ ~~993~~ ⁹⁹⁴ ~~994~~ ⁹⁹⁵ ~~995~~ ⁹⁹⁶ ~~996~~ ⁹⁹⁷ ~~997~~ ⁹⁹⁸ ~~998~~ ⁹⁹⁹ ~~999~~ ¹⁰⁰⁰ ~~1000~~ ¹⁰⁰¹ ~~1001~~ ¹⁰⁰² ~~1002~~ ¹⁰⁰³ ~~1003~~ ¹⁰⁰⁴ ~~1004~~ ¹⁰⁰⁵ ~~1005~~ ¹⁰⁰⁶ ~~1006~~ ¹⁰⁰⁷ ~~1007~~ ¹⁰⁰⁸ ~~1008~~ ¹⁰⁰⁹ ~~1009~~ ¹⁰¹⁰ ~~1010~~ ¹⁰¹¹ ~~1011~~ ¹⁰¹² ~~1012~~ ¹⁰¹³ ~~1013~~ ¹⁰¹⁴ ~~1014~~ ¹⁰¹⁵ ~~1015~~ ¹⁰¹⁶ ~~1016~~ ¹⁰¹⁷ ~~1017~~ ¹⁰¹⁸ ~~1018~~ ¹⁰¹⁹ ~~1019~~ ¹⁰²⁰ ~~1020~~ ¹⁰²¹ ~~1021~~ ¹⁰²² ~~1022~~ ¹⁰²³ ~~1023~~ ¹⁰²⁴ ~~1024~~ ¹⁰²⁵ ~~1025~~ ¹⁰²⁶ ~~1026~~ ¹⁰²⁷ ~~1027~~ ¹⁰²⁸ ~~1028~~ ¹⁰²⁹ ~~1029~~ ¹⁰³⁰ ~~1030~~ ¹⁰³¹ ~~1031~~ ¹⁰³² ~~1032~~ ¹⁰³³ ~~1033~~ ¹⁰³⁴ ~~1034~~ ¹⁰³⁵ ~~1035~~ ¹⁰³⁶ ~~1036~~ ¹⁰³⁷ ~~1037~~ ¹⁰³⁸ ~~1038~~ ¹⁰³⁹ ~~1039~~ ¹⁰⁴⁰ ~~1040~~ ¹⁰⁴¹ ~~1041~~ ¹⁰⁴² ~~1042~~ ¹⁰⁴³ ~~1043~~ ¹⁰⁴⁴ ~~1044~~ ¹⁰⁴⁵ ~~1045~~ ¹⁰⁴⁶ ~~1046~~ ¹⁰⁴⁷ ~~1047~~ ¹⁰⁴⁸ ~~1048~~ ¹⁰⁴⁹ ~~1049~~ ¹⁰⁵⁰ ~~1050~~ ¹⁰⁵¹ ~~1051~~ ¹⁰⁵² ~~1052~~ ¹⁰⁵³ ~~1053~~ ¹⁰⁵⁴ ~~1054~~ ¹⁰⁵⁵ ~~1055~~ ¹⁰⁵⁶ ~~1056~~ ¹⁰⁵⁷

~~a dir. Bona~~ avremmo
desiderato intendere almeno
sulla loro generica natura
l'avviso

~~Due quattro persone e pedi giapponesi
e un giapponese legge una rivista
in un luogo chiamato "Kura". Il giapponese
è un vecchio signore con la barba bianca.
Il signore giapponese legge la rivista
e il ragazzo legge la rivista giapponese.
Il ragazzo legge la rivista giapponese
e il signore legge la rivista giapponese.~~

L'ella prolungata crisi cui siamo
Di conformità alle presedette confe-
nizioni concordiamo proponendovi
l'adozione dell'articolo di legge
e dell'ordine del giorno in app-
presso formulati.

Sintesi

relative

articolo. Di legge
progetto dall' Aut.
languido

articolo progetto
dalla Giunta

Il termine per le istanze
ai tre rinnovazioni di pre-
stegli ed ipoteche prorogati a
tutto Dicembre 1869 dalla legge
26 Dic 1868 da 4760 sono an-
vancate prorogati a tutto
Maggio 1870.

La presente legge avrà effetto
dal giorno 31 Marzo 1869.

Ordine del giorno

la Camera invita il Governo del Re a pre-
sentare non più tardi del 31 Giugno p.v.
un progetto di legge, merito il quale siamo
dipinti: rimossa o resa superabile la difficoltà di
motivare le leggi di proroga delle operazioni
ipotecarie prefritte dal Decreto reale 30 Mar-
zo 1865 da 2606 e passo all' ordin. del
giorno. —

È all'ordine del giorno per la
udienza s. domani
a che si - dovrà - presentare
nove le persone

J. W. G.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA GIUNTA

composta dei deputati

Bove, Sanguineti, Sartorelli, Nicotera, Melchiorre,

Accolla, De Sambuy

sul progetto di legge

presentato dal deputato SANGUINETTI

rispetto dell'ipoteca per la rinnovazione delle opere pie in considerazione

nella tornata del 10 dicembre 1869

ed esecutibili dal 1870 ottobre 1871

ottobre 1871 e successivamente da un anno

alla fine di ogni anno.

Proroga a tutta metà 1870 del tempo alle

opere pie per la rinnovazione delle ipoteche.

al quale obbligo si sono assunti i prefetti

dei distretti di cui sono prefetti.

Tornata del 14 dicembre 1869

presentato dal deputato SANGUINETTI

per la rinnovazione delle ipoteche.

che molta attenzione ha

SIGNORE! — Il mandato che la vostra Giunta si
ebbe dal Comitato privato in ordine al progetto di
legge presentato dall'onorevole Sanguineti, fu in senso
contrario all'accoglimento del progetto medesimo. La
Giunta però, dal momento che la Camera lo aveva
preso in considerazione, non poteva dispensarsi da un
accurato studio della materia, né porre in non cale
quelle raccomandazioni che erano state espresse nel
seno del Comitato.

In omaggio appunto ad altra di tali raccomanda-
zioni ci rivolgeremo pertanto ai competenti Ministeri
onde conoscere colla maggior possibile sicurezza, a
quel punto si trovassero portate le operazioni di ret-
tifica e rinnovazione d'iscrizioni per parte delle opere
pie od istituti di beneficenza e delle cause pie di culto
cattolici ecclesiastici non soppressi, ed infine per
parte del demanio e del fondo per culto.
Bisognerà agli istituti di beneficenza si ebbero dal

Ministero dell'interno tranquillanti notizie. Se in pas-
sato parecchie prefetture non avevano mancato di far
presente la necessità di proroghe per le operazioni di
che si tratta nell'interesse delle opere pie, il Ministero
anzidetto ci assicura che dopo l'ultima proroga e du-
rante tutto il 1869, nessuna fra le prefetture del regno
ebbe ad invocare consimile provvedimento per gli isti-
tuti di carità.

Meno assolute e meno complete notizie poté il
Ministero di grazia, giustizia e culti ottenere dagli eco-
nomati generali. Dal complesso però dei riscontri
avuti si può deannunziare che le operazioni anzidette per
le cause pie di culto siano recate a buon punto.

Ma ben diverso si presenta lo stato delle cose nei
riguardi del demanio dello Stato e dell'asse ecclesia-
stico. L'onorevole ministro delle finanze ci potificava,
in data del 12 corrente, come dalle registrazioni esi-
stenti presso la direzione generale del demanio risulti

2

che il numero delle iscrizioni ancora da specializzarsi o rettificarsi era
pel demanio di circa N° 23,240
per l'asse ecclesiastico 31,500
e così in totale di N° 54,740

E notate che soggiungevasi l'avvertenza «che non si hanno ancora le notizie riguardanti quindici provincie, cioè quelle di Arezzo, Bari, Brescia, Cremona, Firenze, Genova, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Milano, Pavia, Pisa, Porto Maurizio e Siena.»

Come vi sarà agevole il credere, la vostra Giunta non potè non essere assai vivamente colpita dalla cifra, sia pure approssimativa, di 54,740 iscrizioni ancora da regolarizzarsi nell'interesse del demanio e dell'asse ecclesiastico, cifra alla quale sarà verosimilmente da aggiungersene un'altra abbastanza considerevole per le quindici provincie di cui non si hanno positive recenti notizie. Ond'è che, sebbene la Giunta non dimentichi di avere tratto il proprio mandato da ispirazioni avverse ad ogni ulteriore proroga, essa non ha potuto coscienziosamente dispensarsi da alcune considerazioni nè esimersi da alcuni dubbi che essa reputa di proprio debito il sottoporvi appunto perché le considerazioni ed i dubbi trassero la maggioranza della Giunta a conclusioni non conformi al voto del Comitato.

In tutta Italia, ad eccezione delle provincie lombarde e venete, ove non solo la pubblicità ma anche la specializzazione delle ipoteche è da lunghi anni un fatto compiuto, vigevano anteriormente al 1° gennaio 1866 legislazioni che riconoscevano, oltre i privilegi, anche le ipoteche generali. Tutte poi quelle legislazioni, meno la estense e la toscana, ammettevano che le iscrizioni potessero con piena efficacia conservarsi anche rinnovandole soltanto in confronto dell'originario debitore senza bisogno di iscriverle contro gli eredi di quello, o contro i terzi possessori dei beni originariamente colpiti.

Il Codice civile pel regno d'Italia, consacrando col preccetto legislativo gli scientifici progressi in materia, ha prescritto che, oltre la pubblicità di tutte le ipoteche ed oltre la determinazione della somma, siano sempre specificamente descritti i beni che ne sono colpiti. Ha prescritto inoltre che, allorquando siano a rinnovarsi le iscrizioni, ed i beni non siano più posseduti dall'originario debitore, esse vengano dirette anche contro gli eredi od altri aventi causa dal debitore stesso, purché ai nomi di quelli appariscano trasportati nei registri censuari i beni immobili soggetti all'iscrizione.

Impaziente di raggiungere i cosicui innegabili benefici di queste disposizioni, benefici che, per effetto del Codice, non si sarebbero se non lentamente realizzati, il Governo del Re, inserì fra le disposizioni transitorie, quelle di cui più sopra si è ragionato, mercè le quali, icon sottrazione incontrastabilmente retroattiva, ordinò la trasformazione o rettifica delle iscrizioni anteriori, per guisa che, al più tardi entro il dicembre 1867, tutti i diritti ipotecari preeistenti avrebbero dovuto prendere quella forma che il Codice prescriveva soltanto per le iscrizioni e rinnovazioni future.

Senza entrare nelle fondamentali quistioni a cui già diedero e possono dar luogo le citate disposizioni transitorie, e limitandoci a ragionare della materialità della loro esecuzione, sta di fatto che i poteri legislativi riconobbero ben quattro volte la difficoltà di adempiere e quindi ricorsero a provvedimenti dilatorii, sancti appunto colle leggi 29 dicembre 1866, numero 3431, 30 giugno 1867, numero 3751, 28 dicembre 1867, numero 4140 e 24 dicembre 1868, numero 4760. Notisi altresì che nel presentare il progetto di legge per la terza proroga, l'illustre Mari, allora ministro guardasigilli, proponeva come radicale rimedio, la deroga del secondo capoverso dell'articolo 38 delle disposizioni transitorie, considerandone le prescrizioni come ingiustamente onerose pei creditori i quali avevano acquistati i loro diritti sotto legislazioni che comportavano forme diverse. E la Commissione della Camera conveniva in quel concetto; ma il risultato della discussione condusse anche allora ad una semplice proroga.

Questi antecedenti sono certamente degni di molta attenzione. Essi gettano, a nostro avviso, molta luce e valgono a spiegare come dopo quattro anni dalla promulgazione del decreto reale 30 novembre 1865 due grandi amministrazioni appartenenti allo Stato, quali appunto quelle del demanio e del fondo pel culto direttamente sorvegliate dal Ministero delle finanze e senza dubbio da esso ripetutamente stimolate, trovasi tuttora in sì considerevole arretrato.

È qui anche giusto osservare incidentalmente che quanto all'asse devolutosi al demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, una buona parte dei quattro anni era già decorsa prima della promulgazione di quelle leggi e molto più prima che la pubblica amministrazione potesse compiere le prese di possesso, apprendere gli atti e venire in chiaro delle ragioni da conservarsi.

Ciò premesso, la Giunta vi svolge sotto la loro ge-

nnuna forma interrogativa i dubbi che le si sono presentati.

L'obbligo imposto ai creditori aventi ipoteca generale di identificare, con tutti i dati voluti dall'articolo 1979 del Codice civile, gli immobili che i loro debitori possedevano all'epoca dell'iscrizione, e di indicare in chi sia oggi passato ciascuno di quegli immobili, poteva da tutti ed egualmente nelle varie parti del regno adempirsi nel termine che sta per spirare col 31 dicembre?

Se questo duplice compito è facile colà dove da molti anni esistono regolari catasti fondiari e dove furo no tenute in corrente le voltute, e molto più in Lombardia, dove, oltre a ciò, nessuno poteva qualificarsi erede, se tale non era riconosciuto con decreto del giudice, era desso egualmente facile dove i catasti non esistono, o esistono imperfetti, e dove non è conosciuta la ventilazione ereditaria giudiciale?

E quanto più non doveva riuscire difficile il doppio assunto a quelle pubbliche amministrazioni le quali sono in possesso di ragioni creditorie di remota origine, assicurate sopra vasti possessi ed esercibili contro un numero stragrande di ditte, come per esempio accade per antichi capitali censivi o per prestazioni dovute per titoli diversi dalla enfiteusi?

E d'altra parte potrebbe egli porsi in non cale la condizione delle donne maritate, dei minorenni, degli interdetti per non avere rettificate o rinnovate le loro iscrizioni ipotecarie rispettivamente contro i mariti, i tutori ed i curatori, se chi per legge è obbligato a tali operazioni è precisamente la parte controinteressata, e se insufficiente è la comminatoria recata dal capoverso dell'articolo 40?

E a quali persone d'altronde deferire siffatto incarico? Forse ai pretori o ai cancellieri o ai conservatori delle ipoteche? Sì, ove si trattasse di semplici materiali rinnovazioni; ma quando si tratta di operazioni che non si possono eseguire se non ispezionando mappe e catasti, e fors' anche non senza ricognizioni materiali sul luogo per rilevare i confini, può egli ragionevolmente pretendersi che i detti funzionari siano a ciò destinati?

Di fronte a questi riflessi la Giunta ha dovuto formarsi una convinzione, ed è questa: che nessuna proroga potrà mai bastare se non si rimedia radicalmente col rimuovere quegli ostacoli che i fatti sopra riferiti autorizzano a credere in gran parte non superabili.

Le proroghe fin qui concesse non sono state inutili per superare quelle difficoltà che erano vincibili col tempo, ma per le difficoltà di altra natura esse non sarebbero che un palliativo, lasciateci dire, un sonnifero, se contemporaneamente non si provvedga a far cessare le cagioni che le reclamarono.

In questo concetto la maggioranza della Giunta piuttosto che venirvi a proporre una pura e semplice quinta proroga, non avrebbe certamente esitato a proporvi, o signori, la pura e semplice reiezione del progetto dell'onorevole Sanguineti: e ciò tanto più appunto perchè la brevità stessa del periodo di proroga ne rende meno verosimile la sufficienza.

La maggioranza però della Giunta ritenne che in presenza del grandissimo numero di iscrizioni ancora da rettificarsi e rinnovarsi nell'interesse del demanio e dell'asse ecclesiastico, e verosimilmente anche di donne maritate, di minorenni, di interdetti, e dicas pure di non pochi privati, la concessione di una proroga di tre mesi fosse un provvedimento giustificabile, semprechè contemporaneamente mediante apposito ordine del giorno venga impegnato il Governo del Re a presentare entro e non più tardi del prossimo venturo gennaio un progetto di legge pel quale, modificandosi le disposizioni transitorie nelle parti preaccennate, venga onnинamente e per sempre rimosso il bisogno di ulteriori proroghe. In altri termini, la Giunta si risolse per la proroga non tanto per concedere nuova larghezza di termini agli interessati, quanto per dar tempo al Governo di allestire tali proposte ed ai due rami del Parlamento di discuterle.

Di conformità alle predette considerazioni concludiamo proponendovi l'adozione dell'articolo di legge e dell'ordine del giorno in appresso formulati.

SARTORETTI, relatore.

Articolo proposto dal deputato Sanguineti.

Articolo proposto dalla Giunta.

Articolo unico.

Il tempo utile per la rinnovazione delle ipoteche è prorogato a tutto marzo dell'anno 1870.

+ *Giusta disegnazione non avrà vigore nei Territori i quali prima dell'attuazione del Codice Civile vigente erano soggetti al Codice Civile delle Province.*

Ordine del giorno.

La Camera invita il Governo del Re a presentare non più tardi del 31 gennaio prossimo venturo un progetto di legge, mercè il quale siano definitivamente rimosse o rese superabili le difficoltà che motivarono le leggi di proroga alle operazioni ipotecarie prescritte dal decreto reale 30 novembre 1865, n° 2606, e passa all'ordine del giorno.

Articolo unico.

I termini per le iscrizioni e rinnovazioni di privilegi ed ipoteche prorogati a tutto dicembre 1869 dalla legge 24 dicembre 1868, n° 4760, sono nuovamente prorogati a tutto ~~marzo~~ 1870.

La presente legge avrà effetto dal giorno 31 dicembre 1869.

Ordine del giorno.

La Camera invita il Governo del Re a presentare non più tardi del 31 gennaio prossimo venturo un progetto di legge, mercè il quale siano definitivamente rimosse o rese superabili le difficoltà che motivarono le leggi di proroga alle operazioni ipotecarie prescritte dal decreto reale 30 novembre 1865, n° 2606, e passa all'ordine del giorno.

Appurata nella seduta del 17. V. 1869.

Disegnazione approvata.

Diffusa

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro di grazia e giustizia e culti
(DR FILIPPO)

nella tornata del 7 dicembre 1868

Proroga dei termini per le iscrizioni e rinnovazioni di privilegi ed ipoteche

SIGNORE! — La legge del 28 dicembre 1867, numero 4140, prorogò a tutto il dicembre 1868 i termini fissati dall'articolo 38 del regio decreto 30 novembre 1865, e concesse una nuova proroga a tutto il corrente anno riguardo ai termini fissati dagli articoli 37 e 41 dello stesso regio decreto, per le iscrizioni e rinnovazioni di privilegi ed ipoteche indicati negli articoli anzidetti.

Il Governo nutriva fiducia che le accennate proroghe sarebbero state le ultime, ed era sua ferma intenzione di non chiederne altre, e di opporsi ad ogni nuova concessione, sia perchè procedendo in questa via si viene dall'un canto a scemare l'autorità della legge, e vengono dall'altro canto ritardati i benefici effetti che il credito fondiario attende dalla completa attuazione del nuovo sistema ipotecario, sia perchè il lasso di tre anni dall'attuazione del nuovo Codice civile si presentava più che sufficiente a compiere le operazioni richieste a garanzia del diritto degl'interessati.

Ma vi è noto, o signori, che il Governo si trovò nella necessità di proporre quei provvedimenti legislativi, principalmente perchè dalle assunte informazioni gli venne a constare che l'amministrazione demaniale non aveva potuto adempire alle prescritte operazioni riguardo ai privilegi e alle ipoteche già competenti agli enti morali colpiti dalle recenti leggi di soppressione e

conversione; onde si affacciava imminente il pericolo di vedere, per diminuzione di redditi, alterata l'economia delle leggi medesime quanto ai mezzi di sopportare gli oneri imposti all'amministrazione del fondo per il culto.

Ora, siffatto pericolo non è tuttavia rimosso per intero. Se incessanti e categoriche sono state le disposizioni dell'autorità centrale, e le sollecitazioni intese allo scopo che si procedesse alle volute operazioni nei termini stabiliti; se continua ed operosissima è stata l'esecuzione da parte degli uffizi subalterni del compito loro demandato, siccome lo prova il numero ingente delle iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie già eseguite, non fu però possibile l'adempiervi interamente tanto per la massa enorme delle operazioni da eseguirsi, quanto per le difficoltà che s'incontrano sovente di rinvenire i titoli in base ai quali vuolsi procedere alle iscrizioni ed alle rinnovazioni, e di constatare in modo preciso i beni gravati di privilegio o d'ipoteca.

Duole quindi al Governo di trovarsi nuovamente nella dura necessità di chiedere al Parlamento un'altra proroga nei termini anzidetti a tutto l'anno 1869. Egli però confida che il Parlamento stesso, fatto persuaso della convenienza del nuovo provvedimento legislativo, e dell'urgenza del medesimo, vorrà tosto prenderlo in esame e concedergli la sua approvazione.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Articolo unico.

I termini per le iscrizioni e le rinnovazioni di privilegi ed ipoteche, prorogati a tutto dicembre 1868, dalla legge 28 dicembre 1867, n° 4140, sono nuovamente prorogati a tutto l'anno 1869.

SENATO DEL REGNO

Firenze, addì 21 Dicembre 1869

PRESIDENZA

⑧ 14442.

5052/6. 14/19

228

Risposta alla Lett. 176^{te}

⑧ 2687

Pregiati il sottoscritto di salutare ricevuta a S. E. il Presidente della Camera dei Deputati del progetto di legge d'initiativa e di essa Camera e dalla medesima adottato, per proroga a tutto Giugno 1870 del tempo utile per la rinnovazione delle ipoteche, tra
l'esposto colla lettera controindicatione, del quale venne data comunicazione al Senato nella sua pubblica seduta di ieri.

Il Presidente del Senato
Casati

S. E.
Il Presidente della
Camera dei Deputati

Firenze



REGNO D'ITALIA

MINISTERO

DI

GRAZIA E GIUSTIZIA
E
DE' CULTI

1.^a Divisione

N.

AFFARI CIVILI

Indicare nella risposta la Divisione
ed il Numero della presente.

Oggetto

Firenze, il 15. Dicembre 1869.

BOLLETTINO
19 dicembre 1869

Quarantaquattro (44) President

Ocorrendo al nuovo Guardasigilli
Comandante Raeli di esaminare
il verbale delle deliberazioni emesse
dalla Commissione istituita dal
suo predecessore sulla questione delle
proroga dei termini per la rinnova-
zione delle iscrizioni ipotecarie,
verbale che fu rimesso domenica
scorsa (12. und^o) a questo Presidente
per uso della Giunta parlamen-
tare incaricata dell'esame del
progetto di Legge Sanguinetto, il
Sanguinetto prega al S. V. Quaranta-
quattro di volerlo compiacere di farglielo
faree al più presto con cura
di ritornarlo ai bisogni della
 Camera, ove ciò occorre.

Con autoripeti ringraziamenti
la prega di gradire i saluti della
più distinta sua offensiva in

M. Direttore Generale =

Ferrari

All'Onorev^{mo} Sig.
Presidente della Camera
dei Deputati.

J



REGNO D'ITALIA

MINISTERO

DI

GRAZIA E GIUSTIZIA

E

DE' CULTI

Divisione.

P.

AFFARI DI CULTO

Nom. di Posizione
del Protocollo

Indicare nella risposta la Divisione,
ed il Giudizio della presente.

Oggetto

Allegati N.

All'Onorevolema
Residenza Della Camera
dei Deputati

Firenze

3039 // 11/12/1869
12 dicembre 1869

Firenze, il 12 Dicembre 1869.

In risposta alla nota d'oggi
gi stesso P. - di questa Ono-
revolissima Presidenza, il sottoscritto
si reca a premura di partecipare:

che l'Economia Generale di
Milano ha testé riferito di aver
motivo di ritener che ogni pratica
in riguardo alla operazione della ret-
tifica delle iscrizioni ipotecarie sia
stata eseguita nell'interesse delle
Cause Due di Culto in Lam-
bardia; e quello di Firenze di
avere la più parte dei Subeconomij
data assicurazione di avere compiuto
l'operazione per benefici in vacanza;
di avere gli altri dato promessa di
farlo fra breve, e di avere molti Su-
beonomi declinato ogni responsabilità

„più benefici pieni avendo incontrato resistenza nei Rettori, e quello di Bologna,
di potersi più benefici vantati dire «completa l'operazione», ma di non poter dare
simile assunzione) più benefici pieni perché i Rettori non si curano di dare
il discarico della seguita operazione» e quello di Genova, di risultare dai risconti
tri avuti dai Subeconomisti che prima del
la Giadenza utile saranno regolarizzate
e rinnovate tutte le iscrizioni»;

che mancano i riscontri degli Economi Generali di Venezia di Napoli
e di Palermo;

che questo Ministero ha impartito agli Economi Generali di Firenze e di Bologna le opportune e speciali istruzioni per rimuovere l'ostacolo della resistenza passiva che i Rettori dei benefici oppongono alla operazione, richiamandoli anche a tener conto della

cauzione) alla quale vanno sottoposti i beneficiari per la retta amministrazione e conservazione dei beni costituenti la base dei rispettivi benefici.

Per dare poi a vostra Querulissima Presidenza e alla Camera una idea precisa di tutto ciò quanto ha fatto questo Ministero al riguardo della operazione in discussione lo scrivente Le comunica:
I. copia delle circolari sulle quali si venne dato agli Economi Generali lo incarico di provvedere alla operazione nell'interesse delle Camere Pie di Catto; II. copia della Circolare sulla quale vennero gli stessi Economi Generali richiesti di far relazione al Ministero dei risultati della operazione; III. il verbale delle deliberazioni di una Commissione appositamente istituita per esaminare se convenisse con-

consentire una proroga ulteriore al compimento delle operazioni di specializzazione delle ipoteche generali d'insurrezione delle tante col testo del relativo progetto sottoposto alle deliberazioni della medesima; IV.° la Notificazione a stampa ripetutamente pubblicata nel Giornale Ufficiale e copia della Circolare a stampa diramata a tutte le Autorità Giudiziarie per porre sull'avviso gli interessati della urgenza di procedere al compimento della suonatoria operazione pel quale la Commissione aveva proposto e il Ministero aveva deliberato di non consentire a proroga ulteriore; V.° finalmente, una memoria riassuntiva sullo stato attuale delle cose al riguardo della operazione medesima.

Dolla scorsa di tali documenti il Comitato della Camera sarà in gra-

Do di emettere con piena cognizione
di causa le sue deliberazioni sulla
gravissima questione che trovasi
sottoposta al suo giudizio.

Per il Ministro
Ferrero



REGNO D'ITALIA



Direzione Generale per gli Affari di Culto.

2^a Divisione

N. 5730

Indicare nella risposta la Divisione, la Sezione
e il Tribunale della preente.

Oggetto

Iscrizioni Ipotecarie
accese in favore d'Istituti
Ecclesiastici

Sig. R. Economo

di

3

Firenze, il Aprile 1866

È ben noto alla S. V. come il nuovo Codice Civile prescriva la rinnovazione, dopo trent'anni, delle iscrizioni ipotecarie accese in favore delle persone morali ecclesiastiche, le quali prima, in molte provincie del Regno erano dispensate da costato obbligo. È noto ancora alla S. V. come la Legge sulle disposizioni transitorie per l'attuazione di quel medesimo Codice prescrive di farla, nel biennio dal 1^o Gen. Mayo n. 8, la rinnovazione speciale delle iscrizioni delle ipoteche generali non più ammesse nel sistema novello di diritto ipotecario. È noto finalmente alla S. V. come in molte provincie del Regno incumbe ai Conservatori Stépi delle ipoteche il dovere di rinnovare d'ufficio le iscrizioni ipotecarie accese in favore di Cause Pie di Culto, e come nel novello sistema ipotecario più non sia imposto costato obbligo ai Conservatori.

Io mi son dunque preoccupato del pericolo di pernizione, per effetto di rinnovazione in tempo, delle ipoteche accese in favore di Cause Pie di Culto in quanto potrebbe avvenire che gli Amministratori di esse, o per inuocia-

ovvero per ignoranza o erronea interpretazione
della Legge, trascurassero la prescritta rinnova-
zione delle iscrizioni ipotecarie accese.

Mi son quindi concertato col mio Onorevole Col-
lega delle Finanze, alla dipendenza del
quale stanno i Conservatori delle ipoteche,
per uno efficiente idoneo ad ovviare al temuto
pericolo di danno, ed ora trasmetto in comuni-
cazione alla S. V. da Circolare di quello in-
viata agli uffici ipotecari, affinché vegliano
che essa alla esecuzione delle disposizioni
nella medesima contenute, e appena che
pervengano gli elenchi delle iscrizioni
di ipoteche in scadenza ne dia comunica-
zione agli Amministratori delle Cause
Pec di Culla interessate, e invigili alla ri-
novazione in tempo per parte di costoro delle
iscrizioni, e nel caso di trascuranza prov-
vegga in opportuna maniera alla indennità
della Causa Pec.

Il Ministro

Ministero delle Finanze

Circolare addì 22 Marzo 1866.

Direzione Generale
delle Cassse e del Domani

Divisione 3^a

N. 12351

2056.

Circolare N. 253

Oggetto:

Iscrizioni ipotecarie accese in
favore degli Istituti Ecclesiastici

In appendice alle disposizioni impartite
con gli articoli 25 e 29. dell'Istruzione
30 Dicembre 1865, lo scrivente di concerto
col Ministero di Grazia e Giustizia e dei
Culti prescrive:

1° I Conservatori delle ipoteche com-
pilieranno in ogni anno e trasmetteranno
nel mese di giugno alla rispettiva Direzione
delle Cassse e del Domani un elenco delle
iscrizioni ipotecarie accese a favore delle In-
stitutioni Ecclesiastiche, cioè dei conventi,
Beneficii semplici e curati, delle Chiese, con
fraternite, Cappellanie e d'altre simili for-
mazioni in ricopri di culto, in quanto le de-
te iscrizioni debbono rinnovarsi nell'anno
successivo.

Per le iscrizioni che debbono rinnovar-
si nel corrente anno e che non furono anco-
ra rinnovate, i Conservatori compilieranno
un elenco separato e lo trasmetteranno alla
Direzione entro il più breve termine possibile.

2° Nel mese di Agosto del corrente an-
no i Conservatori compilieranno e trasmetteran-
no inoltre alla Direzione un elenco di tutti
i privilegi e le ipoteche che furono iscritte
a favore delle dette Institutioni ecclesiastiche
senza determinazione di somma di dana-
ro o senza specifica designazione degli

Alle Direzioni Provinciali
delle Cassse e del Domani
ed ai Conservatori delle Ipoteche

immobili e che debbono perciò a monte del 1^o capoverso dell'art. 38 del M. Decreto 30. Novembre 1865 N° 2606, essere nuovamente iscritte entro un biennio dall'attuazione ed ai termini del Codice Civile ora in vigore.

3^o Per la compilazione dei detti elenchi i Conservatori adopereranno lo stampato modello 97 facendovi le occorrenti variazioni ed aggiunte ed indicando nella colonna 3^a la denominazione e la sede della Istituzione ecclesiastica a cui favore l'iscrizione fu presa.

4^o I Sigg. Direttori delle Cassse e del Demanio appena ricevuti gli elenchi li trasmetteranno all'Economato Generale dei Benefici vacanti della propria provincia.

Nell'Isola di Sardegna l'invio dei detti elenchi si farà invece all'Economista di ciascuna Diocesi.

5^o I Conservatori forniranno relativamente alle iscrizioni indicate nei summentorati elenchi, e gratuitamente, tutte quelle nozioni e schiarimenti che dagli Economati Generali o dipendenti Subcommissari venissero loro chiesti.

6^o Per gli effetti della presente i Conservatori delle ipoteche nelle provincie ex pontificie avvertiranno che le iscrizioni accese in detta provincie a favore delle Istituzioni ecclesiastiche essendo per il disposto dai SS 162 e 163 del regolamento legislativo e giudiziario 10. novembre 1834 esenti da rinnovazione, a termini del Ro. Decreto 30. novembre succitato possono utilmente rinnovarsi anche nell'ultimo anno del quindennio dall'attuazione del Codice attualmente in vigore.

Il Direttore Generale
Sacchini



REGNO D'ITALIA

MINISTERO

DI

GRAZIA E GIUSTIZIA

DE' CULTI

IV. Divisione.

AFFARI DI CULTO

Num. | di Posizione 8714
del Protocollo 18661.

Indicare nella risposta la Divisione,
ed il Numero della presente.

Oggetto

Risurrezione delle ipoteche

Allegati N°:

*Agli Economi Gen. li
del Regno*

Firenze, il 12 Novembre 1869.

Da S. V. Illma

già conosciuto per effetto anche della dichiarazione fattane nella Gazzetta Ufficiale, lo intendimento del Governo di non proporre alcun provvedimento per la ulteriore prorogazione dei termini stabiliti per le operazioni di resurrezione delle ipoteche disposte dall'Art. 38.

Del R. Decreto 30 Novembre

1865 Apr. 2606.

Lo scrivente ricorda di aver fin dai primi giorni dell'Aprile 1866 dato a V.P.S. lo speciale incarico di fare e vigilare che si facessero le pratiche per la resurrezione delle ipoteche spettanti

alla Causa più Culesiastica.

Essendo ormai vicino a scadere il termine prefisso all'adempimento di dette pratiche, lo scrivente prega V. S. di affrettare il compito suo e riferire con prontezza i risultati a questo Ministero, al quale sopra stima conveniente trasmettere qui unita una seconda copia della Circolare del 9. Aprile 1866. N^o 5730. colla quale venne comunicata a V. S. quella del precedente marzo del Ministero delle Finanze sul medesimo oggetto che pure si trasmette.

Per il Ministro

Proteche da
rinnovarsi

Memoria

È indubbiato che la prima
proroga dei termini utili per la
rinnovazione delle istituzioni ipotecarie:
essa stabilità delle disposizioni
transitorie per l'attuazione del
Codice Civile, è stata dal Ministro
proposta esclusivamente nell'
interesse del Demanio, in quanto che
essendo in quel tempo appunto
a questo devoluta la magia dei buoni
e dei diritti e privilegi ipotecari
competenti alle Corporazioni Reli-
gione soprattutto, ed agli altri enti
morali colpiti da conversione per
la legge 7 luglio 1866, gli riu-
scire impossibile nel brevissimo
periodo di tempo che rimaneva
provvedere alle istituzioni e rinnova-
zioni ipotecarie crescenti.

Il Parlamento per altro nell'
ammettere la indispensabile
proroga in favore del Demanio
credeva conveniente accordarla a
tutti in genere; e così pur si
fece in tutte le proroghe suc-

-cessive.

Mentre per altro le operazioni
nell'interesse del Demanio pro-

predivano alzamenti, e le dimostrazioni, che da ogni lato si andavano raccolgendo, porgevano fin dalla metà dell'anno 1868 certezza, che se allo scadere dell'anno stesso una quarta proroga fosse concessa a tutela delle ragioni di quell'amministrazione, sarebbe stato senz'altro l'ultima, gli altri Corpi Morali, ed i privati, che da principio erano rimasti in silenzio, o tutt'al più ricorsi adoperati a dimostrare, come ricecevessero ragioni plausibili perché anche a loro proposito addottato il provvedimento delle proroga, si fece a rappresentare con sempre crescente insistenza difficoltà gravissime, ostacoli presso che insuperabili all'attuazione delle disposizioni frammatrici contenute nei sette articoli del D.L.

Decreto 25 Novembre 1865, riguardanti la materia ipotecaria, taus che il Deputato Bove nella seduta del 23. Maggio 1868, rendendosi l'organo di tali cosecuse, presentò un progetto di legge per abrogare i suddetti articoli, e riportare sotto l'influenza delle leggi anteriori

le ipotesche sorta di corte costituita,
e le relative istanze e rimozioni.

Siffatti rendimenti non tro-

vavano per altro molto apprezzati
nelle assemblee legislative, che
dell'accordare la proroga, fecero
plauso al guardasigilli quando
dichiarò di non voler proporre
altri dilazioni, e di volersi op-
porre a qualsiasi provvedimento
consimile che per altra parti
venisse proposto.

A questa voce è opportuno di
notare, che ad escludere qualsiasi
altro progetto di proroga sono
sorte anche gravissime proteste,
e fra gli altri l'Instituto d'credito
fondiario di Prologno rappresen-
tava, che dallo stato eccezional-
mente dipendenti dal prolunga-
mento del periodo transitorio
derivavano a quelli amme-
dium non lievi; che le conseguenze
delle leggi proposte ipotearsi da-
zioni al Codice civile influivano
siffattamente, in specie per le
provincie dell'Umbria e delle Marche
ed Umbria sul credito fondiario, da
rendere quasi inerte; di modo che
l'Istituto avrebbe esteso ad affa-
marsi, secondo il desiderio del Minis-

Dico, l'imprendimento delle proprie operazioni ne' l'ottobre 1867,
se non avesse ritenuto per certo
che col 31. Dicembre d'quello stesso
anno sarebbero cessate le condizioni
immonde e inormali della proprietà
immobiliare, e concludere col
riconoscere al Governo che la co-
stituzione di quello Stato di cos' fu
fra i corrispettivi degli obblighi
assunti di fronte al Governo stesso
ed al pubblico dalla Provincia.

Il Ministro delle finanze
poi, che senza dubbio era quello
che aveva maggiori titoli ad
invocare ulteriori prerogative e poteri,
il più gravato d' tutti per inter-
essi e rinnovazioni ipotecarie
e ciò nelle più infelici condizioni,
cioè di nuovo proprietario di
un immenso e confuso mezzo di
diritti e di beni, pur avendo
saputo usare del tempo, in
Luglio ultimo scorsò scrivendo
a quest' Ufficio: » Sembrava
ormai giunto il tempo di chiedere
dece la serie delle prerogative
di lasciare che le disposizioni
delle leggi civili spieghino la
loro efficacia. Ormai tosto
» giungerà agli) quanto l'autorità

, delle leggi ne abbia determinato
,, e con quanto danno del credito
, fondiario, rialzo con quelle provogh
,, riguardati i benefici effetti che gli
,, devono derivare dalla completa
, attuazione del nuovo sistema
, ipotecario informato al principio
, ormai accolto dalle nazioni più
,, civili, della assoluta pubblicità
, della specialità, e delle facilità
, massima del riconoscimento delle
,, stalo ipotecario degli immobili,

Cio condannato il ministro
della giustizia del tempo per
meglio assicurarsi di ciò che era
conveniente adottare in riunione
danti materia con Decreto del
31. Agosto ult. scorso nominò
una commissione sotto la presi-
denza del Sua Signorza Commissario
Cesario Marzulli, e composta da
dei Rggi. Commissari Adami, Corri-
gli, Dr. Cappagno, Commissario Errani,
Dr. Cons. di Stato, Commissario Marti;
nelli Cons. di Stato, Deputato
Restelli, e Cav. Dueboghe Consig-
liatore dello Stato in prege
coll'incarico di esaminare il
questo, se doveva proporsi o non
una nuova provoga, ed in caso

negativo, se dovesse proporsi qualche modifica ozione alle disposizioni: cui dell'attuale legge transitoria, od altre opportune disposizioni allo scopo di rendere, ove possibile, più sicuro ed agevole l'adempimento delle condizioni volute dalla Legge Steffo.

Questa Commissione si occupò di ~~indaff~~ indaffatto studio dell'argomento, ma dopo profonde e mature deliberazioni varie nell'avviso, non esser affatto venutamente conveniente di proporre altre proprie, o di varcare altra che alle prescrizioni contenute nel R. D. C. più volte citato del 30-Nov.-1867 solo aderì a che, secondo un ordinanza del giorno già stato votato dalla Camera dei Deputati addi 16-Dicembre 1868, il diritto da percepire dai Conservatori per le rinnovazioni in discorso secondo la Tariffa 28-Dicembre 1867. art. 4154. fosse ridotto ad una somma fissa non superiore ad una Lira.

A questo proposito parecchia da osservare che il Ministro delle finanze mentre non diffettava di proporre tali riduzioni, ed anche avvertiva di avere già preparato

all'uso un appunto progetto di
legge, che per la sospensione delle
sedute parlamentari non ebbe più
agio di presentare, avvertiva non
essere da credere, che il difetto di
tiffatto riduzione di tasse potesse
essere stato d'ostacolo alla rimu-
overe delle istituzioni in quel-
trone, giacché risulta, che la
media della spesa a tal tempo o c.
corrente secondo le varie tariffe
ascendeva a sole L. 1,45. Una
qual somma di differenza mentre
non sembrava sufficiente a giusti-
ficare una legge speciale di
modifica alle tariffe, non pareva
nemmeno poter adeguata regola
per ritenerci, che il non aver
provveduto a quella modificazione
necessaria il governo del Re ad
affrontare una nuova crisi.

+ (la qual oggimai sarebbe al
tutto superata),

In tale stato di cose il Mi-
nistero, tenendo conto dei gravissi-
mi interessi generali implicati
in queste materie, i quali non
potranno più oltre offrire pregiu-
dicati per un esempio riguardo
a favore di chi avendo avuto
un tempo non che sufficiente cau-
sante, non avendo ~~mai~~ come il Deme-
lio, saputo o voluto approfittarne
il Ministero, ripeteti, non eletto

più oltre ad adottare un partito,
e con notificazione inserita nella
Gazzetta ufficiale del 24. settembre
1848 esclamava il solenne suo pro-
posito di non voler più proporre,
od aderire a proposte di proroghe,
ed invitava caldamente tutti gli
interessati a profittare del tempo
discreto, che ancora rimaneva per
mettere in salvo i loro interessi.

Per sempre più ottenerne questi
scopi, il Ministro, oltre al far
ripetere più e più volte, ad inter-
valli quella notificaz. nel foglio
ufficiale l'indirizzava con circoscrizioni
del 28. settembre a tutte
le autorità giudiziarie del Regno,
e specialmente ai pretori, come
più vicini alle popolazioni di
campagna, affinché diffondessero
la notizia della improrogabilità
del termine utile per ricevere
e sollecitare all'uopo, quanti
avevano interessi in compromessi,
e tale circoscrizione fu anche affidata
all'alto pretorio dei Comuni.

Tale è lo stato ultimo delle
cose.



REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Segretariato Generale

Direz. 5^a. Sec. I^a

N. 3172

Riscontro al foglio
Divisione Sez. N.

Indicare nella risposta
la Div. la Sec. i numeri e la data della presente

OGGETTO

Circa ad una nuova proroga de' termini
delle istrizioni ipotecarie nell'intervalle delle
Operai più -

Allegati N°

All'Onorevole
Sig. Avv. Luigi Sartorotti
Deputato al Parlamento

Girone

Firenze, addì 13 Dicembre 1869

Di riferita alla domanda ver-

bale di V. S. sulla rinnovazione delle istrizioni ipotecarie
delle Operai più, ecco quanto mi è dato
significare.

Nei primi anni successivi alla
pubblicazione del R. Decreto 30 Novembre 1865
N. 2606, e fino a tutto il 1868, parechi bra-
fetti si furono ad invocare, nell'intervalle delle
Operai più, una proroga de' termini stabiliti;
la qual proroga fu di fatto consentita per legge
quattro volte.

Ma dopo l'ultima di queste proroghe,
e durante tutto l'anno 1869, nessuna delle bra-
fettere ha più manifestato la necessità di un
provvedimento identico per le istituzioni di carità.

Tanto per norma della S. V., con-
fidando che questa breve notizia possa bastare
al destinario suo.

Del Ministro

Penna

Firenze 12 Feb 1869

Dalle riconoscienze già fatte segue in
Queste finanze del Giugno 1868.
In che il numero delle entrate si è
calcolato e utilizzate per imposta di
Dominio, montepubblica: £ 23250
e per l'age Ecclesiastico " 31500
Totale £ 54750

Si avverte però che non si hanno ancora le notizie risguardanti le Province
di Trieste, Bari, Brindisi,
Cagliari, Nuoro, Genova, Grosseto, Livorno, Pisa, Massa, Lucca, Pistoia, Pisa, Porto-Flam
miglio, Siena.

H. Ministro

F. G. M. P.

All'Usciente Commissione
incaricata di riferire sul me
golto di tasse per la provvig
ione del lumine per la servizio
pubblico delli Comuni

Torino 12 Feb 1869

Borsa
di finanza (1868)

Offerto a metà 12 dicembre

Con le registrazioni già fatte sotto la legge
regionale Generale del Demanio effettuate
che il numero delle ipoteche da opporre
rialzando o raffigurando per interesso
del Demanio, monterebbe a circa

1100

23 mil.

e per l'asse Cagliari - 31500.

Totale 56150.

Il nuovo piano che non si hanno ancora
dati le notizie risguardante le Province
di Asti, Novara, Biella, Vercelli,
Pavia, Genova, Alessandria,
Novara, Vercelle, Pavia, Asti e
l'isola Sardinia. Pisa, Portoferraio e
riconosciuta

Queste notizie se sono conosciute, si cono-
nata, anche alle Commissioni incaricate
di rilevare gli immobili di
ogni unificazione dei Comuni alla
convenzione dello unificare anche

alla Prefettura della
Cittadella di Genova

ne fanno Commissione ne fanno
domanda a questi. Ma non

il 12 febbraio

Signaturi

11)

SUBECONOMATO
DEI
BENEFIZI VACANTI
DELLA
DIOCESI DI PISA

Pisa li 1^o Decembre 1869.

Reiposta al
del N.^o Posizione
N.^o ————— Protocollo

Oggetto

Allegati

Ufficio di Pisa
Sepoltura del Consiglio
di Pisa

Mi prendo la libertà di scrivere
giungi a Pisa il giorno
unita nota di Ufficio in cui si ha
economia per i fatti d'
imposta quidam, cui non
stanno obbligati le cor-
sponde delle Ufficio appre-
sarie, come rispetto ai numeri
de leggi prefatti precedentemente
all'ammesso a' di Ministro
nde la Ufficio prima a nulla
farne capo nelle disposizioni
delle leggi presenti al Sen-
ato.

Se ciò è lo fatto cogli Am-
ministratori, Melando
Giovannini, e così.

Se le leggi sono diverse ed esistono
alcuni fatti esemplificati
che con certezza d'essere questi
fatti non che non c'è da
scrivere qui di nessuno, ma queste
fatti vengono circa 600.
Per adopone
il Galassano
di Pisa Mi